



Ufficio legislativo

LA FINANZIARIA 2008:
impulso alla crescita, diminuzione della povertà,
lotta all'evasione fiscale, efficienza della spesa

A cura di

Paolo Casali, Tiziana Casareggio, Emilio Ciarlo,
Giorgia Proietti Rossi, Sara Reale, Saveria Sechi, Iole Tammaro,
Clelia Tanda, Roberto Traversa, Alessandra Trupia

Per contatti:

Segreteria Ufficio legislativo

Katia Capparucci, Barbara Carosi,

Patrizia Consolini, Alessandra Gabellieri

Tel. 4815/4816 Fax 4470 e mail ulivo_segreterialegislativo@camera.it

INDICE

La finanziaria per il 2008: gli effetti sulla finanza pubblica	4
Fisco.....	7
Le misure per garantire il diritto della casa ai cittadini.....	12
Riduzione dei costi della politica e dell'amministrazione	17
Sicurezza e soccorso pubblico	21
Difesa.....	24
Esteri	25
Regioni ed enti locali.....	27
Trasporti e infrastrutture.....	45
Ambiente ed energia	47
Interventi per le calamità naturali	50
Sviluppo e riequilibrio territoriale per il Mezzogiorno	52
Agricoltura e pesca	58
Tutela dei consumatori.....	59
Politiche per il lavoro e lavoro pubblico	61
Politiche sociali	67
Sanità.....	70
Scuola, università, ricerca, beni culturali	74
Efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione	78

LA FINANZIARIA PER IL 2008: GLI EFFETTI SULLA FINANZA PUBBLICA

Gli interventi del Ddl finanziaria hanno impatto sull'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni sia dal lato delle entrate che dal lato delle spese. L'esame parlamentare ha ridotto l'entità complessiva della manovra, con un miglioramento dell'indebitamento netto, rispetto al testo presentato dal Governo alle Camere, pari a 380 milioni nel 2008, 583 milioni nel 2009 e 465 milioni nel 2010.

In particolare, l'aumento dell'indebitamento netto, pari a circa 6 miliardi di euro, deriva da una riduzione netta delle entrate di 2,3 miliardi di euro e da un aumento netto delle spese di 3,7 miliardi.

Tabella 1

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche - Testo Iniziale

mln di euro	2008	2009	2010
Maggiori Entrate	666	1.080	983
Minori Entrate	3.317	5.223	4.100
Riduzione Netta Entrate	2.651	4.143	3.116
Maggiori Spese	8.550	6.299	8.008
Minori Spese	4.742	5.471	5.665
Aumento Netto Spese	3.808	828	2.343
Aumento dell'Indebitamento Netto	6.460	4.970	5.460

Sezione B

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche - Testo Approvato dalla Camera

mln di euro	2008	2009	2010
Maggiori Entrate	1.587	2.959	3.045
Minori Entrate	3.955	6.724	5.219
Riduzione Netta Entrate	2.367	3.765	2.174
Maggiori Spese	11.648	9.097	10.924
Minori Spese	7.936	8.473	8.104
Aumento Netto Spese	3.712	623	2.820
Aumento dell'Indebitamento Netto	6.080	4.388	4.994

Sezione C = (B-A)

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche - Var. Assolute

mln di euro	2008	2009	2010
Maggiori Entrate	921	1.879	2.062
Minori Entrate	637	1.501	1.120
Riduzione Netta Entrate	-284	-378	-942
Maggiori Spese	3.098	2.798	2.916
Minori Spese	3.194	3.003	2.439
Aumento Netto Spese	-96	-205	477
Aumento dell'Indebitamento Netto	-380	-583	-465

Fonte: Servizio Bilancio - Senato della Repubblica

La tabella 1 evidenzia come ci sia stata una ricomposizione tra interventi di entrata e di spesa e come nel triennio, ci sia un aumento netto delle entrate ed una riduzione netta delle spese a dimostrazione del fatto che le entrate non sono finalizzate ad aumenti di spesa ad eccezione del 2010, anno in cui il 50 per cento delle maggiori entrate è finalizzato ad aumenti di spesa.

La tabella 2 evidenzia, per il solo 2008, il dettaglio degli interventi disposti dalla legge finanziaria.

Tabella 2 - Effetti sull'indebitamento netto (anno 2008)

Entrate	in mil.	Spese	in mil.
Maggiori entrate	1.587	Minori spese	7.936
Imprese	1.249	Correnti	3.474
<i>Limitazioni IVA di gruppo</i>	450	Razionalizzazione spesa PA	926
<i>Misure di carattere settoriale</i>	799	<i>di cui Consumi intermedi</i>	545
Famiglie	338	Trasporto pubblico locale	1.578
		Gestione beni immobili	290
		Pubblico impiego	100
		Enti territoriali	398
		Previdenza e assistenza	32
		Altri interventi	150
		Conto capitale	4.462
		Razionalizzazione spesa PA	1.530
		<i>di cui Perenzione residui</i>	1.530
		Gestione beni immobili	1.100
		<i>di cui Investimenti enti previdenziali</i>	400
		Tutela dell'ambiente	294
		Crediti d'imposta Inv. Abrogazione proroga	300
		Enti territoriali	20
		Altri interventi	675
		<i>di cui Trasporti</i>	190
		<i>di cui FAS</i>	450
		Maggiori spese	11.648
Minori entrate	3.955	Correnti	9.090
Famiglie	3.285	Pubblico impiego	2.027
<i>Detrazione IRPEF affitti</i>	1.302	Previdenza e assistenza	1.433
<i>ICI</i>	904	<i>di cui Protocollo welfare</i>	994
<i>Altri interventi</i>	1.079	Trasporto pubblico locale	1.750
		Abolizione ticket	834
		Tutela dell'ambiente	25
		Tabella A	421
Imprese	669	Università	355
IRES	-584	Enti territoriali	460
<i>Contribuenti minimi e marginali</i>	207	Razionalizzazione spesa PA	202
<i>Agevolazioni agricoltura</i>	476	Altri interventi	1.583
<i>Altri interventi</i>	571	<i>di cui Trasporti</i>	134
		Conto capitale	2.558
		Tabella D	1.104
		Trasporto pubblico locale	33
		Tutela dell'ambiente	310
		Credito d'imposta occupazione -aree obiettivo 1	200
		Crediti d'imposta ricerca	117
		Previdenza e assistenza	45
		Altri interventi	750

		<i>di cui Trasporti</i>	299
Riduzione netta entrate	2.637	Aumento netto spese	3.712

Fonte: Servizio Bilancio - Senato della Repubblica

Dal lato della spesa la tabella 2 evidenzia che la misura più significativa introdotta dalla Camera dei Deputati riguarda la modifica del finanziamento del trasporto pubblico locale che produce nel 2008 i seguenti effetti:

1. minori spese correnti, per un importo pari a 1.578 milioni di euro;
2. maggiori spese correnti, pari a 1.750 milioni di euro;
3. riduzione di maggiori spese in conto capitale, pari a 317 milioni di euro.

Tra le maggiori spese, nell'ambito degli altri interventi di spesa in conto capitale, si segnalano le misure a favore della viabilità delle regioni Calabria e Sicilia (150 milioni nel 2008); tra le spese correnti, sempre classificate nell'ambito degli altri interventi, si segnalano le misure a favore dei servizi ferroviari per i viaggiatori e le merci (104 milioni nel 2008) e l'assegnazione di benefici a favore delle vittime della criminalità organizzata (56 milioni circa per il 2008).

Fisco: lavoratori dipendenti e famiglie

Oltre alle importanti misure di agevolazione fiscale sulla casa (si veda la scheda relativa), la finanziaria 2008 contiene molte norme finalizzate a ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti e sulle famiglie (sul tema si veda la scheda relativa alle politiche sociali).

Allo scopo di realizzare un incisivo intervento di riduzione progressiva della pressione fiscale e di incremento del reddito disponibile dei lavoratori dipendenti, si istituisce un apposito Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove saranno riversate le maggiori entrate permanenti ed assestate dell'anno 2008, destinate a ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti. Tale riduzione sarà realizzata, a decorrere da periodo d'imposta 2008, attraverso l'incremento della detrazione d'imposta per i redditi da lavoro dipendente. Ulteriori incrementi della detrazione possano essere annualmente stabiliti dalla legge finanziaria (art. 1, co. 4)

Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva annua di 135 milioni nel 2008 e di 180 milioni di euro a decorrere dal 2009. Sarà poi un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2008, a stabilire i criteri per attuare la riduzione del prelievo (art. 2, co. 514-516).

Dal periodo d'imposta 2007, ai percettori degli assegni di mantenimento dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva vengono riconosciute, in luogo delle detrazioni per redditi assimilati a lavoro dipendente, quelle spettanti per i redditi di pensione (art. 1, co. 6-7).

Sono esonerati dal pagamento del canone RAI gli ultrasettantacinquenni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità (art. 1, co. 132).

Concessa, per l'anno 2008, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione d'imposta ai fini IRPEF del 19 per cento delle spese per l'autoaggiornamento e per la formazione. L'importo massimo della detrazione fruibile è di 95 euro annui (art. 1, co. 207).

Fiscalità di impresa: Ires e Irap

Le novità più rilevanti riguardano la riduzione dell'aliquota Ires dal 33% al 27,5% e la riduzione dell'aliquota IRAP dal 4,25% al 3,9% per le società di capitali; contestualmente si interviene per rideterminare la base imponibile ai fini fiscali. E' importante sottolineare che anche le società di persone e le ditte individuali potranno beneficiare del taglio dell'aliquota Ires sulla parte di utili reinvestiti in azienda. Il vantaggio per tali aziende è immediatamente apprezzabile se si considera che oggi a queste si applica un'aliquota Irpef progressiva sino al 43%.

La modifica dei criteri di calcolo della base imponibile si realizza attraverso un articolato intervento sulla deducibilità degli interessi passivi, sulla disciplina delle deduzioni extracontabili e sulla disciplina degli ammortamenti (art. 1, co. 33-42)

Per quanto riguarda gli interessi passivi, tenuto anche conto delle importanti modifiche introdotte durante l'esame nella Commissione bilancio della Camera, si prevede la soppressione della *thin capitalization*, del pro-rata patrimoniale e del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e si introduce un nuovo criterio, applicabile solo alle società di capitali, in base al quale gli interessi passivi sono deducibili, in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati. Occorre sottolineare che tra gli interessi attivi possono essere ricompresi anche quelli "virtuali" sui crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Si risolve così il problema

delle imprese che operano con le pubbliche amministrazioni, spesso pagate con molto ritardo e perciò costrette ad indebitarsi.

L'eventuale eccedenza di interessi passivi è deducibile entro un limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica aumentato degli ammortamenti e dei canoni di leasing. E' importante precisare che gli interessi passivi sono pienamente deducibili quando siano "capitalizzati". E' il caso degli interessi passivi che maturano nelle fasi di progetto e costruzione dell'opera con la tecnica della finanza di progetto e degli interessi inclusi nel valore delle rimanenze o compresi nel costo di fabbricazione del prodotto che, sulla base della nuova norma, devono intendersi pienamente deducibili.

La Commissione Bilancio ha ulteriormente incrementato le possibilità di portare in deduzione gli interessi passivi prevedendo che a decorrere dal 2009 la quota di risultato operativo lordo non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi possa essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi di imposta.

Un'ulteriore modifica, approvata dalla Commissione Bilancio, permetterà di dedurre dal reddito gli interessi passivi senza limiti temporali: sarà sufficiente che in tali periodi la differenza tra interessi passivi e interessi attivi sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza dell'anno.

Per i soli anni 2008 e 2009, la Commissione Bilancio ha previsto che la quota di interessi passivi eccedenti gli interessi attivi che risulti superiore al 30% del risultato operativo lordo possa essere dedotta entro un limite di 10.000 euro per il 2008 e di 5.000 euro per il 2009.

La Commissione Bilancio ha stabilito che la nuova disciplina sugli interessi passivi non si applichi alle società consortili costituite per esecuzione unitaria o parziale dei lavori, alle società di progetto per operazione di project financing, alle società che realizzano e gestiscono interporti e alle spa miste partecipate in misura prevalente da enti pubblici che realizzano o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento nonché impianti per lo smaltimento dei rifiuti e la depurazione delle acque.

Si dispone la soppressione delle discipline concernenti l'ammortamento anticipato e accelerato, la modifica della disciplina dell'ammortamento relativa ai beni in *leasing* e quella relativa alle spese di rappresentanza. In base alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, sono state escluse dalle spese di rappresentanza le perdite delle società sportive professionistiche consolidate e, limitatamente agli acquisti effettuati nel 2008, è prevista la disapplicazione della riduzione al 50% della quota di ammortamento deducibile nel primo anni di utilizzo del bene.

Per incentivare ulteriormente i processi di aggregazione aziendale la finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di applicare - in alternativa al regime di neutralità fiscale - un'imposta sostitutiva con tre aliquote, del 12%, del 14% e del 16%, applicabili in misura progressiva ai maggiori valori derivanti dalle aggregazioni. Inoltre, tale imposta potrà essere versata in tre rate annuali (art. 1, commi 46-48). Per la tassazione sostitutiva che si applica al "riallineamento" dei valori extracontabili delle società che aderiscono ad un consolidato si applica un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 6 per cento.

Come per l'IRES, anche per l'IRAP, la Finanziaria 2008, dispone un abbattimento significativo - pari a circa il 10% - dell'aliquota ordinaria, che passa dal 4,25% al 3,9%. Anche in questo caso tale operazione è accompagnata da un allargamento della base imponibile, con effetti che si prospettano differenziati per tipologia di impresa (art. 1, commi 50-52). In particolare, per i soggetti appartenenti ai settori industriale, commerciale e dei servizi, la nuova disciplina per la determinazione del valore della produzione netta, che coincide con la base imponibile ai fini IRAP dispone:

- l'eliminazione delle deduzioni extracontabili;

- l'indeducibilità dell'ICI ai fini Irap;
- la parziale indeducibilità degli interessi passivi.

La Commissione Bilancio ha introdotto alcune modifiche in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP. Una delle novità più rilevanti è l'inserimento nella base imponibile delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da cessione di immobili che non costituiscano né beni strumentali né beni oggetto dell'attività dell'impresa. Tale norma riguarda non solo le società di capitali e gli enti commerciali ma anche le imprese di assicurazione, le banche e le società finanziarie.

Per l'acquisto di marchi di fabbrica e per l'avviamento si potrà beneficiare della possibilità di dedurre la quota annuale di ammortamento, fino a un massimo di 1/18 del costo di acquisto.

Le imprese individuali e le società di persone potranno scegliere di applicare le regole per la determinazione dell'imponibile IRAP disposte per le società di capitali.

Per ridurre il carico fiscale sulle società di persone e le imprese individuali, in commissione Bilancio, è stato aumentato l'importo delle deduzioni forfetarie per scaglioni, calcolato ai fini IRAP.

In tema di attività di accertamento sulle imposte sui redditi, la Commissione ha previsto che i criteri selettivi per l'attività di accertamento, compresi quelli basati sugli studi di settore, debbano essere rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi da imprese manifatturiere che svolgano attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.

Infine per semplificare il processo di determinazione del reddito per i soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali (IAS - International Accounting Standard) nei bilanci individuali (società quotate - escluse le compagnie di assicurazione - e società appartenenti a gruppi bancari) sono state introdotte, dalla Commissione Bilancio, alcune disposizioni che rendono meno incerta l'interpretazione delle norme specifiche che tali soggetti devono seguire nel processo di determinazione del reddito imponibile.

Semplificazione fiscale: il nuovo regime dei “minimi”

La finanziaria 2008 affronta in modo radicale il problema della semplificazione delle regole fiscali per le imprese. Le nuove disposizioni introdotte consentono di ridurre in modo drastico gli oneri per la gestione amministrativa delle imprese, i cosiddetti “costi di adempimento”, e consentono una più efficace programmazione della gestione aziendale e degli investimenti in virtù della certezza degli adempimenti e della trasparenza del carico tributario.

Semplicità e chiarezza agevoleranno la comprensibilità del nostro sistema fiscale anche per gli operatori internazionali, con più elevate possibilità di attrarre investimenti.

La semplificazione realizzata con la manovra 2008 (art. 1, commi 96-118) coinvolgerà un milione di imprenditori minimi e marginali: sono quelli che hanno un'organizzazione di impresa semplificata senza dipendenti, con un giro di affari inferiore a 30 mila euro lordi l'anno, che non ha fatto investimenti superiori ai 15 mila euro nel triennio non hanno effettuato cessioni all'esportazione né sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori. Questi imprenditori potranno scegliere di aderire - se lo ritengono conveniente - ad un regime semplificato, dove potranno beneficiare del regime di franchigia IVA, dell'esclusione dalla soggettività passiva ai fini IRAP, dell'esclusione dell'applicazione degli studi di settore, della riduzione degli adempimenti contabili. L'obbligo fiscale sarà assolto in modo semplice con il pagamento di un'imposta sostitutiva sul reddito pari al 20 per cento, fatta salva la possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Anche l'Irap è stata semplificata in modo drastico poiché la base imponibile deriverà dai dati di bilancio, rendendo tutto più semplice e trasparente. Non sarà più necessario presentare dichiarazione annuale Irap nel modello Unico: le imprese indicheranno i valori direttamente alla Regione.

L'intervento di semplificazione ha interessato anche le spese di rappresentanza, per le quali scompariranno le attuali incertezze sulla deducibilità, grazie a un sistema di indicazione puntuale di quelle ammesse tra i costi.

Tra gli obiettivi primari degli interventi di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale c'è la lotta all'evasione ed all'elusione fiscale che sono perseguite con interventi che favoriscono la compensazione dei crediti d'imposta e dell'Iva, al fine di rafforzare il contrasto ai comportamenti illeciti e limitare le possibilità elusive nei gruppi societari nazionali e internazionali.

Otto per mille e cinque per mille

Si integra di 60 milioni di euro per il 2008 l'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille IRPEF di competenza dello Stato (art. 3, comma 3).

Per quanto riguarda il cinque per mille, si rifinanzia di 150 milioni di euro la spesa massima per il 2008 (relativa al periodo d'imposta 2007) destinata all'applicazione della misura, portandola da 250 a 400 milioni di euro. Inoltre, si ripropone anche per il periodo d'imposta 2008 la misura del 5 per mille IRE, innovandone la disciplina e prevedendo un limite massimo di spesa che, dopo l'esame della Camera, ammonta a 380 milioni di euro (art. 3, commi 4-8).

Altre misure fiscali

Dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo (art. 1, commi 53-54).

Si estende al coniuge il regime di esenzione dall'imposta di successione e donazione relativamente ai trasferimenti, a causa di morte o a titolo gratuito fra vivi, di aziende o rami di esse, di azioni, di quote di società di persone o di capitali (art. 1, comma 31).

Per favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, si riconosce un credito d'imposta agli studi professionali associati con almeno quattro e non più di dieci professionisti (purché esercitino esclusivamente all'interno dell'aggregazione): il credito ammonta al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione di attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, attrezzature varie, ecc. e per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati. Il credito spetta per le aggregazioni effettuate nel triennio 2008-2010 e può essere utilizzato in compensazione (art. 1 commi 70-77 e 82).

Si prevede, per il prossimo triennio, una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero in zone di frontiera (art. 1, comma 20).

Si prevede la concessione di un credito d'imposta per l'adozione di misure di prevenzione del rischio di atti illeciti, compresa l'installazione di apparecchi di video sorveglianza, per le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande: il credito di imposta è pari all'80% del costo sostenuto, con un tetto di 3.000 euro per ciascun beneficiario. Analogamente, al fine di incentivare gli investimenti finalizzati alla prevenzione di atti illeciti ai danni dei titolari di tabaccherie, si riconosce, per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, un credito di imposta pari all'80% delle spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, fino ad un tetto massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario (art. 1, commi 228-237).

Si istituisce, presso l'INAIL, il Fondo per le vittime dell'amianto in favore di coloro che hanno contratto patologie per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax" e in favore dei loro eredi: tale Fondo eroga una prestazione economica aggiuntiva rispetto alla rendita diretta o in favore dei superstiti erogata dall'INAIL (art. 1, commi 241-246).

Le attività dei cd. G.A.S. (gruppi di acquisto solidale), soggetti senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo e di distribuzione di beni esclusivamente a favore degli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico non si considerano di natura commerciale ai fini dell'applicazione dell'IVA (art. 1, commi 266-268).

Alla questione della casa il Governo dedica, in questa manovra di bilancio, un insieme organico di misure che non ha precedenti da molte legislature. L'obiettivo è quello di ridurre l'incidenza delle imposte dirette ed indirette sul bene casa, di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione e di offrire un sostegno concreto per tutti coloro che siano titolari di mutui per l'acquisto prima casa o che detengano redditi derivanti dalla casa di abitazione principale. L'intervento che si realizza comporta un impegno finanziario rilevante: basti pensare che solo per la riduzione del carico fiscale sulla prima casa - ICI e canoni di locazione - l'impegno è pari a circa 2 miliardi di euro a regime.

Detrazione ICI per la prima casa

A partire dal 2008 si attua una riduzione permanente del prelievo ICI sulle prime case, a vantaggio dei proprietari che le abitano, ulteriore rispetto a quelle già concesse dagli enti locali, pari all'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile e fino a un massimo di 200 euro (art. 1, commi 5, 7-8). In pratica, tale ulteriore detrazione, cumulata con quelle già concesse dall'ente locale, consentirà un risparmio di imposta per il contribuente complessivamente pari a 303,29 euro all'anno nei casi di fruizione piena sia dell'agevolazione comunale sia di quella statale. A seguito della ulteriore detrazione ICI circa il 40 per cento dei contribuenti sarà totalmente esentato dal pagamento dell'imposta. Sono escluse dall'applicazione della norma solo gli immobili signorili, le ville ed i castelli.

La commissione bilancio della Camera dei Deputati ha esteso sia il beneficio prima casa che l'ulteriore detrazione ICI ai soggetti che a seguito di separazione o divorzio, non risultino assegnatari della casa coniugale. La misura della detrazione è determinata in proporzione alla quota di possesso detenuta (art. 1, comma 6).

Un'ulteriore modifica approvata dalla Commissione bilancio consentirà ai comuni di applicare, a decorrere dal 2009, una aliquota agevolata ICI inferiore al 4 per mille in favore dei soggetti passivi che effettuino installazione di impianti di riqualificazione energetica sugli immobili. Il beneficio potrà essere applicato per un periodo di tre anni qualora gli interventi effettuati riguardino l'installazione di impianti solari termici e per un periodo di cinque anni "per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili" (art. 1, comma 6).

Detrazione per canoni di locazione

Parallelamente all'ulteriore detrazione ICI si amplia l'ambito di applicazione delle detrazioni fiscali per i canoni di locazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale disposte dal Testo unico delle imposte sui redditi. Allo stato attuale le agevolazioni fiscali competono solo nel caso in cui il contratto di locazione sia stato stipulato mediante accordi concordati in sede locale o, nel caso in cui per motivi di lavoro si è costretti a locare immobili al di fuori del proprio comune di residenza. Fermo restando la suddette detrazioni, la legge finanziaria 2008 ne introduce ulteriori due fattispecie: una valida per tutte le ulteriori tipologie di contratto di locazione relative alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale; un'altra specifica per i giovani tra i 20 ed i 30 anni.

La prima dispone che gli inquilini con contratto registrato per immobili adibiti ad abitazione principale possano detrarsi 300 euro l'anno se hanno un reddito lordo Irpef fino a 15.494 euro e 150 euro l'anno se il loro reddito lordo Irpef è compreso tra 15.494 e 30.987 euro (art. 1, commi 8-9).

La seconda dispone che i giovani, tra i 20 e i 30 anni di età, che stipulano un contratto di locazione per un immobile da destinare ad abitazione principale possano detrarsi 991,6 euro all'anno, per i

primi tre anni, se il proprio reddito non supera i 15.494 euro lordi l'anno, oppure 495,8 euro se il proprio reddito è compreso tra 15.494 e 30.987 euro lordi l'anno.

In entrambe le ipotesi, in caso di incapienza sarà riconosciuto un ammontare pari allo sgravio non goduto. Le nuove disposizioni sulle detrazioni producono effetti fiscali a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Quindi i benefici saranno fruibili già con la dichiarazione dei redditi 2008.

La finanziaria 2008 estende la detrazione IRPEF del 19 per cento degli affitti degli studenti universitari fuori sede ai canoni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative (art. 1, comma 208).

Misure per incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione

Nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, sono state inserite alcune disposizioni per incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile. Il concetto di canone sostenibile è nato negli ultimi anni al fine di sostenere quelle fasce di popolazione che hanno redditi superiori rispetto a quelli massimi previsti per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma non sono in grado di sostenere affitti ai prezzi del libero mercato.

Per incrementare il patrimonio immobiliare per la locazione a canone sostenibile si dispone che i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa, composti da case di abitazione non di lusso e con un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni, sono considerati "residenze di interesse generale destinate alla locazione", costituiscono "servizio economico di interesse generale" e sono da ricomprendere nella definizione di alloggio sociale di cui all'art. 5 della legge n. 9 del 2007. Per l'attuazione di tale programma viene istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 (art. 2, commi 285-287).

Per favorire l'aumento dell'offerta di alloggi in locazione, con una norma interpretativa è stato disposto che i comuni possano deliberare l'esenzione totale dall'ICI o l'applicazione di aliquote molto favorevole ai proprietari che concedano in locazione immobili come "prima casa" a condizioni vantaggiose per gli inquilini stabilite in appositi accordi (a canone "concordato") (art. 2, comma 288).

Un'ulteriore misura per incrementare l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, calmierato e sociale, consente ai comuni di poter prevedere meccanismi di compensazione urbanistica individuando ambiti costituiti da aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale da cedere a titolo gratuito. Per tali aree o immobili il comune potrà consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria per realizzare interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio e di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti (art. art. 1, comma 258 - 259).

Il Decreto-legge 159/2007

Si ricorda che anche l'art. 41 del decreto legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, ha previsto, ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione – e soprattutto di quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e ad alta tensione abitativa - la costituzione di una apposita società di scopo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con il compito di promuovere la formazione di nuovi strumenti finanziari immobiliari finalizzati all'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione o la realizzazione di immobili ad uso abitativo, anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per la costituzione di tale società viene, autorizzata,

per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro.

Inoltre, all'articolo 21, si attiva un **programma straordinario triennale di edilizia residenziale pubblica**, con uno stanziamento di 550 ml per l'anno 2007, destinato prioritariamente a conduttori con reddito annuo lordo complessivo inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano componenti del nucleo familiare ultrasessantacinquenni o con patologie gravi, sottoposti a procedure esecutive per finita locazione, esclusa la morosità. Più in generale la finalità della norma è di ampliare l'offerta degli immobili in locazione a canone sociale.

Infine il decreto legge, all'articolo 21-bis, dispone il rifinanziamento dei "**Contratti di quartiere II**", un programma di intervento per le situazioni caratterizzate da degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano e da un marcato disagio abitativo.

Ristrutturazioni edilizie ed efficienza energetica degli immobili

L'intervento sulla casa disposto dalla legge finanziaria interviene anche sui costi sostenuti per le ristrutturazioni edilizie prevedendo la proroga, per il triennio 2008-2010, delle agevolazioni fiscali in materia di detrazione IRPEF e di aliquota agevolata IVA. Sulle ristrutturazioni edilizie effettuate nel triennio 2008-2010 si potrà continuare a detrarre dalle imposte sul reddito delle persone fisiche il 36 per cento delle spese a tal fine sostenute, per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, e si potrà continuare ad applicare alle stesse un'aliquota agevolata IVA pari al 10 per cento in luogo di quella ordinaria pari al 20 per cento. La fruizione di tale ultima agevolazione è subordinata al fatto che sia evidenziato in fattura il costo della relativa manodopera (art. 1, commi 17 - 19).

La legge finanziaria 2008 interviene anche sulle disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, introdotte dalla legge finanziaria 2007, prorogandole fino al 31 dicembre 2010. L'agevolazione fiscale consente una detrazione d'imposta pari al 55 per cento dei costi sostenuti, e fino a valori massimi prestabiliti, per gli interventi di riqualificazione energetica volti a garantire il conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico, per gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a condensazione (art. 1 commi 20-24).

La Commissione bilancio della Camera dei Deputati ha esteso le agevolazioni, per le spese di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a condensazione, anche alle spese per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 2009 e, a tal fine, ha autorizzato una spesa pari a 2 milioni di euro all'anno. Le medesime agevolazioni sono state estese anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Per dare un forte impulso all'utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili, la V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha modificato il Testo unico in materia edilizia, nella parte relativa ai regolamenti edilizi comunali, disponendo che, dal 1° gennaio 2009, tali regolamenti devono vincolare per gli edifici di nuova costruzione il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a: 1 kW per ciascuna unità abitativa; 5 kW per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati. Limitatamente alle unità abitative, la disposizione precisa che tale obbligo opera, in quanto compatibile con la realizzabilità tecnica dell'intervento (art. 1, comma 289).

Imposizione indiretta sugli immobili

La legge finanziaria 2008 modifica il regime di fiscalità indiretta relativa agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati destinati all'edilizia residenziale, fissando l'imposta di registro in misura pari all'1%, l'imposta ipotecaria in misura pari al 3% e l'imposta catastale in misura pari all'1% (art. 1, commi 25-28).

Nell'ambito delle disposizioni vigenti di agevolazioni per il settore del credito, di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 601, la legge finanziaria dispone che l'imposta sostitutiva - delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative - con aliquota al 2 per cento, ivi prevista, si applichi anche ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili per uso abitativo (art. 1, comma 160).

Sostegno al reddito: mutui e reddito prima casa

L'esame della legge finanziaria presso la Camera dei Deputati ha introdotto importanti disposizioni in relazione ai mutui contratti per l'acquisto della prima casa al fine sostenere i redditi.

Già il testo iniziale della legge finanziaria disponeva l'incremento da 3.615,20 euro (sette milioni di lire) a 4.000 euro del limite di detraibilità degli oneri, dipendenti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. Tali oneri sono detraibili al 19 per cento, pertanto l'imposta massima concretamente detraibile sarà di 760 euro annui (art. 1 comma 202).

Ora si istituisce, presso il Ministero dell'economia, un fondo di solidarietà per sostenere i mutui derivanti dall'acquisto della prima casa con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Si dispone che nel caso in cui il mutuatario che non sia più in grado di versare le relative rate possa sospendere il pagamento per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi. In tal caso, la durata del contratto di mutuo è prorogata di un periodo di durata uguale a quella della sospensione. Il fondo interverrà per far fronte ai costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per sospendere temporaneamente il pagamento delle rate. Al termine della sospensione si tornerà agli importi e alla periodicità previsti dal contratto, a meno che non sia intervenuta la rinegoziazione del mutuo. Ovviamente, per poter accedere a questa procedura sarà necessario dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento, mentre tra le clausole di esclusione figurano i casi in cui sia stato avviato un procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie (art. 2, commi 475- 480).

Per facilitare la circolazione dei mutui ipotecari e ampliare le possibilità di scelta dei consumatori si rafforza il dispositivo previsto dal decreto-legge 7 del 2007, escludendo per il cliente penali e oneri di qualsiasi natura in caso di surrogazione, che comporti il trasferimento del mutuo, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante. Pertanto non potranno essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, né per l'istruttoria e gli accertamenti catastali. Inoltre, il creditore originario e il debitore potranno pattuire la variazione delle condizioni del contratto di mutuo, senza spese. La ricontrattazione del mutuo non comporta oneri aggiuntivi e non implica il venire meno dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa (art. 2, commi 450-451).

A sostegno delle famiglie proprietarie dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la legge finanziaria 2008 dispone che ai fini della determinazione dell'importo delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del TUIR, non rileva il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Tali modifiche introdotte entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007 (art. 1, comma 15).

Centri storici

Un'altra novità riguarda il recupero degli immobili situati nei centri storici. In particolare, gli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero dell'economia potranno stipulare contratti di mutuo ventennale, per ammontare fino a 300.000 euro, con i titolari di edifici situati nei centri

storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e il ripristino funzionale degli edifici stessi, ponendo il costo degli interessi a totale carico del bilancio dello Stato. Analogamente, anche gli enti locali potranno contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con oneri a carico del bilancio dello Stato, per il recupero degli edifici riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità appartenenti al patrimonio storico e artistico tutelato (art. 1, commi 322-324).

Il tetto ai compensi e i controlli sulla spesa

L'articolo 2, commi 43 e seguenti, recano le disposizioni che limitano le erogazioni a carico della finanza pubblica volte a remunerare funzioni o attività svolte da persone fisiche nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici. Si pone un tetto al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, o per incarichi e mandati di qualsiasi natura, da parte di pubbliche amministrazioni statali, enti pubblici anche economici, società non quotate a capitale totalmente o prevalentemente pubblico e loro controllate.

Il trattamento economico onnicomprensivo massimo in tali casi non può superare quello del primo Presidente della Corte di cassazione. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza (norma c.d. salva RAI). Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Per queste 25 persone, per la Banca d'Italia e per le autorità indipendenti il limite della retribuzione è il doppio di quello del primo Presidente della Corte di Cassazione.

L'articolo 2, commi 66 e seguenti, introdotti nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio, prevedono la prosecuzione del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (c.d. *spending review*) avviato dalla legge finanziaria 2007 e un contestuale potenziamento del sistema informativo e dei controlli delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, tra l'altro, si prevede una specifica procedura parlamentare in base alla quale entro il 15 giugno di ciascun anno ogni Ministro deve trasmettere alle Camere, ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari, una relazione recante elementi conoscitivi in ordine allo stato della spesa nei rispettivi ministeri, all'efficacia nell'allocazione delle risorse, al grado di efficienza dell'azione amministrativa con riferimento alle missioni e ai programmi di rispettiva competenza; debbono inoltre essere segnalati al Parlamento i risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche, le linee di intervento perseguite al fine di migliorare efficienza, produttività ed economicità delle strutture amministrative, i casi di maggior successo registrati, nonché gli adeguamenti normativi ed amministrativi ritenuti opportuni.

Si prevede poi che nell'ambito del programma statistico nazionale vi sia una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, finì nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici.

Governo e Parlamento

Composizione del Governo. L'articolo 1, commi 376-377 dispone che, a partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, il numero dei ministeri sia quello (di dodici) fissato dal D.Lgs. 300/1999 nella sua originaria formulazione.

Si dispone parimenti che la prossima compagine governativa non possa superare in totale le 60 unità, e che sia composta in coerenza con il principio di pari opportunità tra i generi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione.

Indennità parlamentari. L'articolo 1, comma 375, reca una norma di contenimento delle spese per le indennità parlamentari. In particolare si stabilisce che nella determinazione dell'indennità mensile - per cinque anni dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 - non si applichi l'adeguamento automatico previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2 della legge 448 del 1998.

Indennità dei commissari di Governo. L'articolo 1, comma 378, riduce del 20 %, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i compensi dei Commissari straordinari del Governo.

Riduzione dei costi per autovetture e tariffe telefoniche. L'articolo 2, commi 588-599, prevede che, per contenere i costi, a decorrere dal 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo nell'ambito della magistratura e delle amministrazioni civili dello Stato non potrà superare i 1.600 centimetri cubici. L'articolo disciplina inoltre la "migrazione" dello scambio documentale tra posta ordinaria e posta raccomandata verso la posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale da parte della Pubblica amministrazione. Per i consumi telefonici la migrazione prevista è verso i servizi Voip (Voce tramite protocollo internet): le pubbliche amministrazioni saranno tenute dal 1° gennaio 2008 e, comunque, a partire dalla scadenza dei contratti relativi a servizi di fonia in corso, a utilizzare i servizi Voip. Per il contenimento della spesa pubblica le amministrazioni pubbliche devono adottare piani triennali di razionalizzazione nell'utilizzo di dotazioni strumentali, autovetture di servizio, anche attraverso il ricorso a mezzi di trasporto cumulativo, dei beni a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. Le amministrazioni dovranno segnalare al ministero dell'Economia i beni immobili a uso abitativo o di servizio sui quali vantino diritti reali o dei quali abbiano a qualunque titolo disponibilità.

Enti locali

Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali. L'articolo 2, commi 23-31, modifica in più parti il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), con l'intento di contenere i costi per la rappresentanza degli enti locali.

Il comma 23 riduce il tetto massimo di assessori (comunali e provinciali) da 16 a 12 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, in quelli che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia e nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti. La disposizione entra in vigore dalle prossime elezioni amministrative.

Il comma 24 modifica il regime delle aspettative degli amministratori locali, limitando la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato, soltanto ad alcune figure di amministratori locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, componenti delle giunte comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di aree metropolitane). Inoltre, sono interamente posti a carico di alcune categorie di amministratori locali (consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, consiglieri delle comunità montane, componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, componenti degli organi di decentramento) gli oneri previdenziali e assistenziali qualora questi siano stati collocati - a domanda - in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato.

Il comma 25 riduce da un terzo a un quarto dell'indennità del sindaco o del presidente dell'organo rappresentativo dell'ente locale, il gettone di presenza che consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire per la partecipazione a consigli e commissioni; elimina la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione e di cumulare entrambi gli emolumenti; riduce il tetto massimo delle indennità del presidente e degli assessori di unioni di comuni, consorzi e comunità montane (non oltre il 50% della misura prevista per un singolo comune di eguale popolazione o di popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana;

elimina la facoltà per gli organi degli enti locali di adeguare gli importi dei gettoni di presenza e riduce la possibilità di incremento dell'indennità unicamente ai sindaci, i presidenti di provincia e gli assessori (con delibera della giunta) e ai presidenti delle assemblee (con delibera del consiglio).

Il comma 26 sopprime la possibilità per i parlamentari nazionali o europei e i consiglieri regionali (che siano anche amministratori locali) di percepire i gettoni di presenza; stabilisce inoltre che gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche; dispone infine che, in presenza di cariche incompatibili, non si cumulano le indennità di funzione.

Il comma 27 sostituisce l'indennità di missione percepita dagli amministratori locali in caso di viaggio, con un rimborso forfetario onnicomprensivo per le spese diverse da quelle di viaggio.

Il comma 28 stabilisce che ogni comune possa aderire ad un'unica forma associativa tra quelle previste dal TUEL., e sanziona la permanenza di "adesioni multiple" oltre il 1° aprile 2008 con la nullità di ogni atto adottato dalla forma associativa o attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato; la disposizione non si applica per l'adesione a consorzi obbligatori.

Il comma modifica i parametri demografici per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale, riducendone conseguentemente il numero; esse sono pertanto obbligatoriamente istituite soltanto nei comuni con più di 250.000 abitanti (rispetto ai 100.000 attuali) e possono essere previste nei comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti (tale facoltà è ora prevista per comuni nella fascia tra 30.000 e 100.000 abitanti); in questo secondo caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

Il comma 30 stabilisce che le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, siano attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale; tale organo viene comunque mantenuto per l'espletamento delle funzioni in materia di tenuta dell'albo degli scrutatori e alla nomina degli stessi. Sopprime inoltre il gettone di presenza che viene attualmente corrisposto ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali, mantenendo invece il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

L'articolo 2, commi 16-22, riforma la disciplina relativa alle comunità montane, affidando alle regioni il compito di provvedere con legge al riordino delle stesse.

A regime, il riordino deve comportare, in ciascuna regione, la riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata.

Il risparmio deve essere ottenuto per mezzo della riduzione del numero complessivo delle comunità, del numero dei loro componenti e delle indennità loro spettanti. In caso di inerzia delle regioni si prevede la soppressione automatica delle comunità montane che non corrispondono a precisi criteri altimetrici e quelle costituite da meno di 5 comuni, la decadenza dalla partecipazione alle comunità dei comuni capoluogo, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti, la riduzione del numero dei consiglieri e dei membri dell'esecutivo delle comunità.

Riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e dei bacini imbriferi montani (BIM). Con l'articolo 2, commi 35-37, si prevede la possibilità per le regioni, in alternativa alla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi, di sopprimere i consorzi di bonifica con devoluzione alle province delle relative funzioni e risorse e con esclusione di ogni maggiore onere a carico della finanza pubblica, Si precisa inoltre che le regioni potranno optare anche per il riordino dei predetti consorzi, e che comunque la soppressione o il riordino dovranno essere disposte "d'intesa con lo Stato".

Giustizia

Intercettazioni. L'articolo 2, comma 82, incarica il Ministro della giustizia ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria.

La disposizione serve ad una razionalizzazione delle spese connesse all'esecuzione delle suddette operazioni di intercettazione. Per quanto riguarda il costo delle intercettazioni, si ricorda che in Italia, contrariamente a quanto avviene in altri Paesi europei, gli operatori telefonici, sebbene obbligati a collaborare con l'autorità giudiziaria, hanno diritto ad ottenere una controprestazione economica per le attività connesse all'intercettazione.

Giustizia militare. L'articolo 2, comma 603 e seguenti ridisegna la geografia della giustizia militare. Esso sopprime numerosi uffici di primo e secondo grado, riduce il ruolo organico della magistratura militare, dispone il transito dei magistrati militari in esubero nei ruoli della magistratura ordinaria (che vengono conseguentemente aumentati) e riduce il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

Si sopprimono in particolare i tribunali militari e le relative procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari, Palermo.

L'aumento e il miglioramento della qualità delle risorse per la sicurezza è uno degli impegni principali affrontato da questa manovra finanziaria.. Del resto l'obiettivo di rendere il nostro paese e le nostre città più sicuri rappresenta uno dei punti fondamentali del programma del Governo dell'Unione.

Nell'approvare le norme di questo disegno di legge finanziaria non abbiamo voluto dare risorse "a pioggia" ma abbiamo tenuto conto delle richieste che arrivano dal mondo della sicurezza anche utilizzando i risultati della *"Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle forze di polizia"* che la I commissione Affari Costituzionali di questa Camera sta svolgendo. In quella sede, tra le altre cose, il sociologo Marzio Barbagli ricordava che, se si effettua un confronto con altri paesi sulla base dell'European sourcebook of crime and criminal justice statistics relativo all'anno 2006, si rileva come in alcuni Stati europei, ad esempio Inghilterra, Svezia, Danimarca e Svizzera (con i quali è possibile effettuare rigorosi ed efficaci confronti), il numero complessivo di poliziotti sia minore che in Italia; un dato, però, da sottolineare riguarda invece (all'interno del dato complessivo) il diverso peso e la differente distribuzione del personale civile destinato alle attività amministrative e di supporto attivo in Italia, che è decisamente inferiore rispetto a quello di altri paesi europei. Nell'effettuare un raffronto è, inoltre, necessario considerare le diverse funzioni svolte dalle Forze dell'Ordine, oltre a quelle di controllo del territorio, come ad esempio quelle puramente amministrative riguardanti le procedure relative all'immigrazione. Nella stessa sede il Capo della Polizia Manganelli ricordava la necessità di nuove risorse umane anche per ringiovanire i diversi Corpi di Polizia ma soprattutto si soffermava sulla necessità di risorse strumentali, riferendosi in particolare alla obsolescenza degli automezzi.

Il nostro impegno si è sviluppato proprio in questa direzione: risorse finanziarie per il personale chiamato a svolgere le funzioni proprie delle polizie, risorse per le nuove assunzioni e soprattutto risorse per il rinnovo degli strumenti necessari al potenziamento dell'attività della sicurezza.

Nella stessa direzione vanno gli interventi a favore dei Vigili del Fuoco e quindi dell'attività di soccorso pubblico. Queste in sintesi le misure che ricordiamo:

a) **Risorse e misure per il personale.** Per il biennio 2006-2007, i fondi per i miglioramenti retributivi del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare sono incrementati di 181 milioni di euro dall'anno 2008 e di 80 milioni di euro dall'anno 2009.

Per il biennio 2008-2009, i fondi per i miglioramenti retributivi del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia sono incrementati di 78 milioni di euro per l'anno 2008 e di 116 milioni di euro per l'anno 2009. Su questa cifra del biennio contrattuale 2008-2009 il Governo e la maggioranza si impegnano ad intervenire successivamente per un suo incremento. Allo stesso personale, in aggiunta alle predette risorse e a decorrere dall'anno 2008, sono destinati 200 milioni di euro, da utilizzare per la specificità del lavoro delle forze dell'ordine nonché per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario. Al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono inoltre destinati a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro con la finalità di migliorare la operatività e la funzionalità del soccorso pubblico. Al comma 135 dell'articolo 3 si dà attuazione al patto per il soccorso pubblico, fra il Governo e organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stanziando, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

Con il comma 84 dell'articolo 3, che riconosce la specificità e la durezza del lavoro delle forze dell'ordine, si è stabilito che nell'anno 2008, le misure di contenimento delle spese per prestazioni di lavoro straordinario (taglio del 10% delle risorse finanziarie assegnate per l'anno 2007) non si applicano nei confronti dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Infine, con l'obiettivo di riportare alle funzioni proprie

istituzionali le forze dell'ordine, il comma 91 dell'articolo 2 stabilisce che gli oneri relativi al trattamento economico del personale comandato appartenente alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco sono posti a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

b) **Assunzioni e mobilità esterna.** Le cinque Forze di polizia sono autorizzate ad assumere personale entro un limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2008, di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e di 140 milioni per il 2010 (art. 3, comma 88). Gli stanziamenti dopo l'esame della legge da parte della Camera salgono quindi di 30 milioni nel 2008 e di 20 nel 2009. Questo permetterà di avere agenti nuovi in strada già nel 2008. Dopo l'esame della Camera, è autorizzata inoltre la spesa di 7 milioni per l'anno 2008, 16 milioni per l'anno 2009 e 26 milioni di euro per l'anno 2010 per l'assunzione di personale con la qualifica di vigile del fuoco ed attraverso le procedure di stabilizzazione previste dalla legge finanziaria per l'anno 2007 (art. 1 comma 347, lettera a). È prevista, infine, la possibilità di trasferimento, anche temporaneo, di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in situazioni di esubero in un ruolo speciale ad esaurimento delle Forze di polizia sia ad ordinamento civile che militare.

c) **Risorse strumentali.** Per l'anno 2008, è istituito un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico. La dotazione sale da 100 a 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È esclusa la destinazione per le spese del personale e per il ripianamento dei debiti (art. 2, comma 97).

Dopo l'esame della Camera sono state inoltre introdotte le seguenti norme aggiuntive:

Istituzione del Fondo per la legalità - Con l'articolo 2, commi 102-104, a decorrere dall'anno 2008 è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo per la legalità alimentato dai beni mobili confiscati alla criminalità organizzata e finalizzato a rafforzare la legalità e migliorare le condizioni di vita in territori colpiti da criminalità organizzata di tipo mafioso, a finanziare progetti di potenziamento delle risorse strumentali delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati ed alla diffusione della cultura della legalità.

Equiparazione delle vittime del terrorismo, della mafia e del dovere. Con l'articolo 2, comma 105, si stabilisce che dal primo gennaio 2008 "alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti nonché alle vittime del dovere e loro familiari" venga erogato, come succede per le vittime del terrorismo, un assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili.

Modifiche alla legislazione sulle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice L'articolo 2, comma 106, reca quattro novelle alla disciplina dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice prevista dalla L. 206/2004.

In particolare, si stabilisce che la misura della pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito una invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa sia pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e non semplicemente calcolata sulla base di tale parametro retributivo, come oggi previsto. Si prevede che a decorrere dal 26 agosto 2004 l'assegno vitalizio reversibile di 500.000 lire, soggetto a perequazione automatica, attribuito dall'art. 2 della L. 407/1998 alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e ai loro superstiti, spetti anche ai figli maggiorenni superstiti, anche se non conviventi. Si modifica, infine, l'art. 9 della legge n. 206/2004, prevedendo che l'erogazione dei medicinali di fascia C agli invalidi vittime di atti di terrorismo e a loro familiari, anche superstiti (coniuge, figli, e – in mancanza – genitori) sia posta a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Si stabilisce inoltre che i benefici della legge n. 206/2004, con decorrenza dal 1 gennaio 2008, si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento.

Misure per la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno. Con l'articolo 3, commi 148-150, per fare fronte alla complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ed è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto già previsto.

Protezione civile (art. 2, comma 112). Si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio, allo scopo di potenziare la dotazione di mezzi aerei e di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi.

Con la manovra finanziaria 2008 il Governo ha mirato a riqualificare la spesa per la Difesa e la Sicurezza, garantendo un adeguato livello di efficienza, di ammodernamento degli strumenti e accompagnando il tutto con alcune rilevanti politiche sociali a favore degli operatori delle Forze Armate.

La legge Finanziaria destina, al netto del taglio lineare dei fondi per consumi intermedi, circa 550 milioni di euro alla Difesa, ai quali sono da aggiungere gli stanziamenti per i programmi di difesa, di competenza del Ministero dello Sviluppo, per un incremento complessivo, rispetto al 2007, di oltre 670 milioni. In complesso rispetto al 2007 lo stato di previsione del Ministero della Difesa ha visto un incremento del 5 % rispetto all'anno precedente.

In particolare, la Finanziaria per il 2008 prevede 30 milioni di euro per la professionalizzazione delle Forze Armate, 140 milioni di euro per il fondo di mantenimento (destinato alle manutenzioni ordinarie necessarie per mantenere in efficienza le attività), 20 milioni di euro per le infrastrutture, 40 milioni di euro per il fondo destinato all'Arma dei Carabinieri e altrettanti destinati al rinnovo del parco macchine.

L'art. 2, ai commi 179, 180, 181, stanziava complessivamente 358 milioni di euro per sistemi aereonaviganti, il caccia europeo EFA e le fregate Fremm (partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico, di competenza del Ministero dello Sviluppo).

Sempre l'art. 2, comma 78, stanziava 10 milioni di euro per gli anni 2008-2010 per il riconoscimento della causa di servizio e conseguenti indennizzi a favore del personale impiegato in missioni all'estero presso poligoni di tiro e arsenali di stoccaggio ovvero al personale nelle zone adiacenti basi militari che abbiano contratto patologie tumorali connesse all'utilizzo e alla dispersione nell'ambiente di proiettili all'uranio impoverito. In caso di decesso, l'indennizzo può essere conseguito anche dai parenti prossimi.

Per affrontare la questione dei cosiddetti "precari" delle FF.AA. (personale che ha terminato il periodo di ferma triennale) si prevede una deroga al blocco delle assunzioni per Polizia, Carabinieri, Finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, autorizzati ad effettuare assunzioni per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale. Per queste finalità, comprendenti anche il reclutamento di personale proveniente dalle FF.AA., sono stanziati 80 milioni di euro per l'anno 2008 e 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

La legge Finanziaria 2008, poi, prevede un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, che contribuirà a risolvere il problema casa per i militari connesso alla fine della leva e al nuovo modello di difesa (Art. 2 comma 627-631))

Infine, di particolare interesse è la misura che consente la creazione di asili nido presso enti e reparti del Ministero della Difesa. A tal fine è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. (Art. 2 comma 458)

Le norme che riguardano l'azione di politica estera e di cooperazione internazionale dell'Italia sono contenute tanto nel decreto 159/2007 sul c.d. "tesoretto" quanto nel testo della Finanziaria.

Cooperazione allo Sviluppo. In Finanziaria sono previsti, per l'anno 2008, 732 milioni di euro in Tabella C per la legge 49/81. Si tratta di un incremento di soli 90 milioni di euro rispetto all'anno precedente e che ancora ci fa rimanere distanti dagli impegni internazionali assunti (0,7 del Pil nel 2015) e dalle previsioni dello stesso DPEF di luglio; tuttavia, sommando gli effetti del decreto fiscale e della finanziaria, nel 2007 i fondi destinati all'APS hanno sfiorato lo 0,30 %, del PIL, risultato da valutarsi assai positivo rispetto al trend degli ultimi anni. Infatti, il Decreto 159/2007 (art. 18) aveva stanziato 888 milioni tra cooperazione bilaterale, multilaterale e contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Pvs, consentendo così di sanare molte situazioni di ritardo nei contributi dovuti dall'Italia a Banche e Fondi internazionali, come per esempio quello per l'Aids e la malaria.

Accanto ai fondi per la legge 49 sono da considerarsi anche i contributi previsti nell'articolato della Finanziaria per l'Accademia delle Scienze del terzo Mondo (TWAS), il cui contributo è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dal 2008 per sostenere l'attività dell'Inter Academy Medical Panel (art. 2, comma 67); di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per il finanziamento del contributo italiano al Trust Fund presso la BERS e di 67.000 euro per il contributo al segretario generale dell'INCE (art. 2, comma 69). Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai è autorizzata altresì la spesa di 2 milioni per il 2008, 5 milioni per il 2009 e 6 milioni per il 2010 (art. 2, comma 68).

Cancellazione del debito dei paesi poveri (articolo 2, comma 373). Si autorizza la spesa complessiva di euro 2074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni di euro annui fino al 2048 e 34 milioni per il 2049. La somma è finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri verso le istituzioni finanziarie internazionali.

Organizzazione del vertice "G8" in Italia (articolo 2, commi 63, 64 e 65). E' stanziata la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di consentire, nel 2009, l'organizzazione del vertice alla Maddalena. Ai sensi del comma 65 la somma può essere in parte utilizzata anche attraverso un programma, da definirsi d'intesa con la Regione autonoma Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio dell'isola, in funzione contestuale dell'occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione euro mediterranea. Il comma 63 del maxi-emendamento ha altresì previsto che al fine di assicurare l'adempimento degli impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall'esercizio della Presidenza del G8, il Ministero degli Affari esteri è autorizzato a procedere per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2008, e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 527 della legge 296 del 2006, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Italiani all'estero (art.2, commi 60, 61 e 70). Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturali ad esse rivolte - ivi comprese la realizzazione della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana - nonché per la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, l'art. 2, comma 70 della finanziaria autorizza la spesa di 14 milioni di euro. Il comma 60 stanziava altresì ulteriori 12 milioni e mezzo per spese relative alla tutela e all'assistenza degli italiani all'estero; 5 milioni e mezzo per iniziative scolastiche e 1 milione per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per l'allestimento di una mostra itinerante sulla cultura italiana all'estero.

Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all'estero (art.2, commi 55-60, 62) Il Ministro degli Affari esteri di concerto con il MEF e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A. provvederanno con appositi decreti ad individuare le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli Uffici all'estero, con l'obiettivo di ridurre la spesa relativa all'utilizzazione degli esperti a contratto.

Parte delle risorse derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 57, nonché una quota delle entrate derivanti dall'applicazione della tariffa consolare di cui al comma 58, andranno ad alimentare il fondo per i consumi intermedi del Ministero degli affari esteri.

E' inoltre autorizzata dall'art. 2, comma 62, la spesa di 400.000 euro per il funzionamento dell'unità di crisi presso il MAE.

Cancellazione degli enti (art 2, comma 634, Allegato A) L'articolo prevede la soppressione di alcuni comitati ed enti pubblici previsti nell'allegato A. Tra questi l'unico comitato attinente agli esteri che viene soppresso è l'Unità tecnico operativa per la partecipazione alla stabilizzazione dei Balcani (Legge 21 marzo 2001 n. 84). Era originariamente compresa nel testo uscito dal Senato anche la soppressione dell'Istituto agronomico per l'oltremare, poi espunto dall'elenco durante i lavori parlamentari alla Camera.

Comitato nazionale italiano per il microcredito (art. 2, commi 185-187) L'art. 2, comma 185 della finanziaria attribuisce al Comitato nazionale italiano permanente per il micro-credito, istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, la personalità giuridica di diritto pubblico, e stabilisce che esso continua a svolgere la sua attività presso la Presidenza del Consiglio anche al fine di agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con il Mae. Ai sensi del comma 186 il Comitato è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. Il fondo è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e somme di denaro o crediti che il Comitato ha diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali o internazionali, governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall'attività del comitato. Per le spese del suo funzionamento il comma 187 autorizza la spesa per ciascuno degli anni 2008 e 2009 di 1 milione di euro.

REGIONI**La trasformazione dell'IRAP in tributo proprio regionale**

L'IRAP, il cui gettito è destinato a finanziare il Servizio Sanitario Nazionale, pur essendo – sino a oggi – un tributo erariale, è l'imposta che le regioni, nell'ambito della legislazione statale, hanno maggiormente utilizzato come strumento di politica fiscale.

Dopo la rimozione dei vincoli imposti alle Regioni dal Governo del Polo, con la finanziaria 2003 (blocco dell'aumento della aliquota IRAP e dell'addizione regionale all'IRPEF dal 30 settembre 2002) a partire dalla finanziaria 2005 le Regioni hanno potuto nuovamente variare le aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e dell'IRAP ma esclusivamente ai fini della copertura del disavanzo in materia sanitaria.

In caso di disavanzo accertato, le Regioni devono infatti provvedere ad incrementi automatici delle aliquote, secondo quanto disposto dalla finanziaria 2006. Qualora il piano di rientro dal deficit sanitario sia stato adottato (e non preveda aumenti delle aliquote) scattano comunque incrementi automatici delle aliquote nel caso in cui il piano non dia i risultati attesi.

Per l'IRAP le Regioni hanno anche la facoltà di applicare riduzioni di aliquota (per sostenere particolari settori produttivi, o categorie di imprese (ad esempio, imprese nuove, o iniziative di imprenditoria giovanile e/o femminile) magari per un periodo limitato (i primi anni di attività, ad esempio) o per agevolare l'allocazione delle imprese in aree territoriali svantaggiate (per es., piccoli comuni o comuni montani).

La Finanziaria 2008 modifica in modo sostanziale la disciplina dell'IRAP; in particolare:

- trasforma l'IRAP in tributo proprio della regione – in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale - a decorrere dal 1° gennaio 2009 (art. 1, comma 43-45);
- modifica i criteri di determinazione della base imponibile e riduce l'aliquota ordinaria d'imposta - dal 4,25 al 3,9% - a decorrere dal 1° gennaio 2008 (art. 1, commi 50-52);
- le aliquote IRAP regionali vigenti al 1° gennaio 2008 – modificate sulla base della normativa vigente – sono “riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176”

Quest' ultima modifica si spiega con l'esigenza di evitare che gli aumenti di aliquota applicati dalle regioni (le regioni possono variare l'aliquota base fissata dallo Stato fino a un massimo di un punto percentuale, nonché differenziare quella variazione per settori di attività e per categorie di soggetti passivi) possano diminuire o azzerare gli effetti della riduzione dell'aliquota ordinaria dal 4,25% al 3,9% disposta dalla Finanziaria 2008 (infatti il rapporto tra 3,9 - nuova aliquota - e 4,25 - vecchia aliquota - è proprio 0,9176).

Considerate le numerose innovazioni introdotte alla disciplina IRAP, per garantire alle Regioni il medesimo gettito che avrebbero riscosso in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, sono espressamente previste regolazioni debitorie per il 2008, 2009 e 2010 determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

La Finanziaria 2008 dispone inoltre che l'attribuzione della natura di tributo regionale dovrà essere effettuata nel pieno rispetto del Patto di stabilità interno e garantendo il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dall'Unione europea.

Per questo, la Finanziaria 2008 prevede che le regioni:

- 1) debbano confermare l'ineducibilità dell'IRAP dalla base imponibile su cui sono calcolati i tributi statali;
- 2) non possano modificare le disposizioni sulla determinazione della base imponibile;
- 3) possano modificare gli altri parametri, quali l'aliquota, le detrazioni d'imposta e le deduzioni dall'imponibile nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalle leggi statali.

Si prevede, a seguito di accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, l'emanazione di uno schema di regolamento-tipo regionale per la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Per evitare incrementi di costi, si prevede che il regolamento affidi all'Agenzia delle entrate le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP. Con norma transitoria è stato anche stabilito che - fino all'emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo - lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2008.

Sempre in tema di IRAP e di addizionali regionali all'IRPEF, la finanziaria 2007 ha previsto l'istituzione di un Fondo transitorio (1.000 milioni di euro nel 2007; 850 milioni di euro nel 2008; 700 milioni di euro nel 2009) destinato alle Regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo sanitario.

L'accesso a tali risorse è condizionato, tra l'altro:

- alla sottoscrizione di un apposito accordo, stipulato tra i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione interessata per l'individuazione degli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico. Tale accordo deve includere un programma di rientro del disavanzo entro il 2010;
- all'attivazione dell'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Occorre ricordare che l'automatico innalzamento - per l'anno di imposta dell'esercizio successivo - dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino alla copertura integrale dei disavanzi si attiva solo qualora si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro definito dalla regione che abbia registrato il disavanzo sanitario.

L'incremento dei tributi che così si determina ha carattere generalizzato: la regione non può intervenire per differenziare il maggior carico tributario tra settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

La Finanziaria 2008 ha previsto un'unica eccezione a tali regole: l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), cui è subordinato l'accesso alle risorse del Fondo transitorio per il risanamento dei disavanzi sanitari regionali, non si applica agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni previste dalla legge contro l'usura (sono queste le condizioni disposte dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44). In tali casi, infatti, si continuano ad applicare le aliquote ridotte disposte dalle leggi regionali.

La Finanziaria ha anche prorogato per tutto il periodo d'imposta 2008 l'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP: si tratta di una disposizione diretta a quelle regioni che abbiano emanato norme regionali in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni

in materia dalla normativa statale. In attesa di “correggere” tali norme si prevede la proroga delle leggi regionali per evitare che i contribuenti possano essere disorientati dalla situazione di incertezza legislativa, soprattutto per la tassa automobilistica.

Attribuzione alle regioni ed alle province di Trento e Bolzano dell'incremento delle riscossioni IVA e accise nei porti e negli interporti

La Finanziaria 2008 ha incrementato le risorse a disposizione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di investimenti nella rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e per i collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria.

Alle regioni e alle province autonome è stato infatti attribuito l'incremento realizzato sul gettito dell'IVA (art. 1, commi 247-250) e delle accise nei porti e interporti di ciascuna regione, rispetto al consuntivo dell'anno precedente. Gli incrementi saranno riversati in un Fondo specifico da ripartire con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni. L'ottanta per cento dell'incremento generato sul territorio è comunque attribuito alla regione.

E' un'iniziativa coerente con il dettato costituzionale e con la disciplina che ha trasferito, in materia, le competenze alle Regioni. Queste sono infatti titolari delle funzioni di “programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale”.

L'incremento del gettito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sarà attribuito, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'IVA e dalle accise nei porti e negli interporti sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica.

Il fondo, alimentato da tale incremento, è destinato al finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Parte delle risorse che affluiscono al Fondo sono attribuiti alle autorità portuali sulla base di una disposizione della Finanziaria 2007 che ha previsto che quota parte dei tributi - diversi dalle tasse e diritti portuali – fosse devoluta a ciascuna autorità portuale, per garantire ad essa autonomia finanziaria (sono stati corrispondentemente ridotti i trasferimenti statali a tale Autorità) e assicurare risorse sufficienti alla realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali.

Integrazione del Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale

Il Fondo per le zone confinanti con le regioni a statuto speciale per il triennio 2008 – 2010 ha ottenuto un ulteriore finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 (art. 2, comma 44). Ricordiamo che questo Fondo è stato istituito con il DL 81/07 con una dote di 25 milioni di euro per il 2007 destinata alla valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

In sostanza, il Fondo serve a dare un finanziamento integrativo a quei Comuni che devono affrontare spese più elevate per adeguare i propri servizi alle condizioni più favorevoli a cui quei servizi sono goduti dai cittadini dei comuni confinanti che si trovano in Regioni a statuto speciale (non necessariamente devono trovarsi in situazione di “svantaggio” è sufficiente che via sia disparità socio-economica per alcuni servizi, per esempio quelli sanitari). E' stata inoltre introdotta una ulteriore motivazione e finalità del Fondo stesso. Esso dovrebbe sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione tra le regioni.

Contributo compensativo alle Regioni per l'approvvigionamento energetico del Paese

Per compensare i disagi derivanti dalle esigenze di approvvigionamento energetico del paese, alle regioni sedi di depositi di stoccaggio del gas naturale (in giacimenti o unità geologiche profonde, o in appositi stabilimenti) è stato attribuito dalla Finanziaria 2008 un "contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio" che dovrà essere corrisposto dai concessionari delle attività di stoccaggio in misura pari ad un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale (di fatto, i "beneficiari finali" saranno il comune sede dello stabilimento ed i comuni contermini secondo un criterio, dettato dalla Finanziaria 2008 che prevede: che al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, sia attribuito un importo non inferiore al 60 per cento del totale; ai comuni contermini, sia attribuito parte del contributo compensativo in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale).

Occorre ricordare come, con la sentenza del 21 giugno 2007 nella causa C-173/05, la Corte di Giustizia delle Comunità europee abbia definitivamente riconosciuto l'incompatibilità con il diritto comunitario della c.d. "tassa sul tubo" istituita dall'articolo 6 della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2. Ponendo tale tributo (qualificato come "ambientale") a carico dei proprietari di gasdotti ricadenti nel territorio regionale ed esercenti attività di trasporto, distribuzione, vendita o acquisto del gas metano, la legge siciliana prevedeva di "ridurre e prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle condotte"; il relativo gettito era infatti destinato al finanziamento di "investimenti" diretti "alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza" delle condotte medesime.

La Finanziaria 2008 ha esteso le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo di combustibile nucleare, anche ai comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di dieci chilometri dall'impianto stesso.

Si ricorda che l'art. 4 del decreto legge n. 314 del 2003 ha disposto l'adozione di misure di compensazione territoriale fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

Il contributo – in base alla citata legge - viene attribuito sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti e considerando la pericolosità dei rifiuti.

L'armonizzazione dei compiti e delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili

Il Governo intende coinvolgere tutti gli enti territoriali e locali per favorire la diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e conseguire l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo da fonti rinnovabili entro il 2012 concordato con l'Unione europea..

Per questo, la Finanziaria 2008 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

Nel gennaio 2007 la Commissione europea ha presentato una relazione sui progressi realizzati nel settore dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili; a questa ha fatto seguito una comunicazione nella quale la stessa Commissione preannuncia la presentazione di una proposta legislativa per fissare un obiettivo obbligatorio (giuridicamente vincolante) di una quota del 20% di

energie rinnovabili sul consumo energetico dell'Ue per il 2020 nella quale si prevede il raggiungimento di una quota del 19% entro il 2010. Nella relazione UE si constata per l'Italia "un notevole divario tra l'attuale tasso di penetrazione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e l'obiettivo del 25% fissato per il 2010".

La Finanziaria 2008 ha, inoltre, disposto che entro i novanta giorni successivi al previsto decreto del Ministro dello Sviluppo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedano a definirli, e adottino le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo stabilito.

Ogni due anni il Ministro dello sviluppo economico verificherà, per ogni Regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti in relazione all'obiettivo; si prevede un'apposita relazione al Parlamento.

In caso di inadempienza o di inerzia delle regioni nella definizione e realizzazione dei piani per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni che ostacolano il raggiungimento di tali rilevanti obiettivi in tema di energia, il Governo invierà un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, provvederà ad esercitare il potere sostitutivo entro i successivi sei mesi, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione (che prevede espressamente che il Governo possa sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria o per altre emergenze) nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

La finanziaria 2008 dispone espressamente che le regioni coinvolgano le province e i comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuoveranno lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, anche avvalendosi delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.

Ricordiamo che il Quadro strategico nazionale 2007-2013 prevede dieci azioni prioritarie, tra queste la priorità n. 3 è assegnata all'energia e ambiente, la quale si articola in due obiettivi generali, uno dei quali è finalizzato a promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l'attivazione di filiere produttive collegate all'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e al risparmio energetico.

E' importante sottolineare che la stessa Finanziaria 2008, ha disposto che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso ad incentivi quali i certificati verdi o a tariffa fissa a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

Il Patto di stabilità

La Finanziaria 2008 ha integrato la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dettata dalla legge finanziaria per il 2007, al fine di consentire che, come riferimento per il patto di stabilità, possa essere assunto il saldo finanziario anziché il criterio attuale del contenimento della spesa.

Occorre ricordare che la Finanziaria dell'anno scorso prevede che, a decorrere dal 2007, venga avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario, in sostituzione del criterio di contenimento della spesa, introdotto a partire dal 2002.

Sulla base delle regole della Finanziaria 2007 il saldo di competenza è calcolato quale somma algebrica risultante:

- per le spese di parte corrente, dalla differenza tra accertamenti e impegni;
- per le spese di parte capitale, dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali.

Tale modalità di calcolo è una competenza "mista" volta a definire l'aggregato di spesa in una accezione più simile a quella utilizzata a livello europeo per il Patto di stabilità e crescita.

Con le regole della Finanziaria di quest'anno, a decorrere dal 2008, nell'ambito dell'accordo sul patto di stabilità che ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma definisce con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà essere assunto a riferimento dello stesso patto il criterio del saldo finanziario.

Questo è possibile anche prima della definizione delle regole della sperimentazione e del computo del saldo finanziario a condizione che la sperimentazione effettuata prendendo a riferimento il "saldo" abbia dato esiti positivi.

La modifica del riferimento per le regole del patto di stabilità è una richiesta della regioni. Il criterio attuale del contenimento della spesa infatti, non consente di poter computare – ai fini del rispetto del patto – le eventuali maggiori entrate conseguite dalla regione o dalla provincia autonoma.

Rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali

La Finanziaria 2008 ha disposto l'obbligo, per le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente, e in ottemperanza agli obblighi comunitari, di procedere entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi.

La Finanziaria ha dettato anche i criteri cui devono attenersi le regioni nella rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi; oltre ai principi generali dell'efficienza e della riduzione della spesa occorrerà tener presente quanto segue (sono indirizzi di coordinamento della finanza pubblica):

- a)** occorre una valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali. Tale previsione è finalizzata all'attribuzione:
- delle funzioni in materia di rifiuti alle province;
 - delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi.

In alternativa, si prevede l'attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni (consorzi, unioni di comuni, ecc.), composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

- b) le economie a carattere permanente derivanti da tale riorganizzazione degli ATO, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate:
- al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali;
 - al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

Il Fondo nazionale per la montagna

La Finanziaria 2008 ha stanziato a favore del Fondo nazionale per la montagna 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (150 nel triennio).

Il Fondo per la montagna, istituito dalla legge n. 97/1994, è finalizzato alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane comprese nel territorio nazionale, attraverso interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, cui devono associarsi azioni di promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale dei territori. Compito del Fondo è disporre il sostegno finanziario di tali interventi; per questo, al medesimo Fondo affluiscono i trasferimenti comunitari, quelli statali e di enti pubblici.

I criteri di ripartizione del Fondo per la montagna tra le regioni e le province autonome, sono definiti con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle politiche agricole e forestali. I criteri relativi all'impiego delle risorse assegnate sono invece definiti dalle singole regioni con proprie leggi.

Fondo di sviluppo delle isole minori

Il Fondo di sviluppo delle isole minori è stato istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2008. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita delle popolazioni delle isole minori.

La Finanziaria prevede un uso prioritario di tali fondi per una serie di finalità, tra cui i progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000¹", ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, in particolare per l'utilizzo delle energie rinnovabili, per il risparmio e l'efficienza energetica, per la gestione dei rifiuti e delle acque, per la mobilità e la nautica da diporto ecosostenibili, per il recupero e il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, per la contingentazione dei flussi turistici, per la destagionalizzazione, per la protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, per la valorizzazione dei prodotti tipici e la certificazione ambientale dei servizi. E' previsto anche il sostegno a misure per favorire la competitività delle imprese insulari.

¹ *Natura 2000* è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa, ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat", nonché delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art. 3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

cfr. http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/rete_natura2000.asp).

All'erogazione del fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale isole minori (ANCIM) nel quale devono essere indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni.

Al Fondo per le isole minori sono trasferite le risorse iscritte sul "Fondo per la tutela e sviluppo delle isole minori" esistente nello stato di previsione del Ministero dell'interno (le risorse presenti in tale Fondo, iscritte in conto residui, sono pari a 12.959.587 milioni di euro, ma sono "fatte salve le contribuzioni per i progetti già approvati con il D.M. Interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005").

PROVINCE

Compartecipazione delle province al gettito IRPEF

Per le Province la finanziaria conferma, per l'anno 2008, la compartecipazione al gettito dell'IRPEF, attribuita ad esse in base alle norme di cui all'articolo 31, comma 8, della finanziaria 2003 e confermata negli anni successivi dalle varie leggi finanziarie.

La compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF è pari all'1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, con riferimento all'esercizio finanziario 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione; alle province sarà pertanto attribuito, anche nel 2008, lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto negli anni precedenti (a decorrere dal 2003). L'attuazione della compartecipazione comporta la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascun ente di un ammontare pari alle somme spettanti a titolo di compartecipazione che sono erogate in due rate di eguale importo entro i mesi di marzo e luglio.

COMUNI

L'intervento sui comuni della finanziaria 2008 è molto ampio e va dalle norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari alle disposizioni relative al patto di stabilità, dal divieto di ricorrere ad arbitrati alle modifiche in materia fiscale. In particolare, rispetto alla riduzione dell'ICI (per approfondimenti si veda la scheda relativa), è stato previsto un tempestivo rimborso ai Comuni delle minori entrate derivanti dalle ulteriori detrazioni ICI, mediante trasferimenti compensativi con oneri a carico del bilancio dello Stato che saranno calcolati con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

Per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in attesa dell'imminente, completa attuazione delle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 152/2006, la Finanziaria ha stabilito che i Comuni possano, anche per il 2008, continuare ad adottare il regime di prelievo dell'anno precedente.

E' stato prorogato al 31 dicembre 2008 il termine della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti recata dall'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003. Fino al 31 dicembre 2008 sarà ancora possibile conferire i rifiuti nelle discariche autorizzate. Alla medesima data è stato fissato il termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche; il 31 dicembre 2008 è anche il termine finale di validità dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità.

Sempre in tema di servizio dei rifiuti, la Finanziaria 2008 ha previsto l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 che dispone norme per la tariffa rifiuti nella regione

Campania. La norma abrogata prevedeva l'adozione immediata, da parte dei comuni della regione Campania, di iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della TARSU e della TIA (tariffa di igiene ambientale), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Il recupero dei centri storici e il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali

La Finanziaria 2008 prevede un intervento articolato per favorire il recupero dei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.

Per il restauro ed il ripristino funzionale degli edifici situati nei centri storici di tali comuni, i proprietari potranno stipulare contratti di mutuo ventennale, fino ad un importo di 300.000 euro, con istituti di credito convenzionati con il Ministero dell'economia e delle finanze, con oneri per interessi a totale carico del bilancio dello Stato. Contestualmente, gli enti locali sono stati autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con oneri per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, e per quelli appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi della Legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999.

Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale, la Finanziaria 2008 dispone norme per la realizzazione di un piano unitario di valorizzazione di beni immobili pubblici. Il piano sarà realizzato con l'individuazione di ambiti territoriali di interesse nazionale da parte del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali, nel pieno rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, d'intesa con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e di qualità territoriale ed urbana. Nel Piano, oltre agli ambiti territoriali di intervento, saranno determinati criteri, tempi e modalità di attuazione dei programmi in cui si articolerà il Piano di valorizzazione. Saranno gli enti territoriali e locali interessati a definire tutti gli elementi significativi per l'attuazione concreta dei programmi previsti dal Piano.

Nel pieno rispetto delle competenze costituzionali, è previsto che l'approvazione del programma unitario di valorizzazione avvenga con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per i beni e le attività culturali. E' altresì previsto che i Consigli comunali ratifichino il programma entro novanta giorni dall'emanazione del suddetto decreto, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione. L'approvazione del programma di valorizzazione produce i medesimi effetti dell'accordo di programma, e integra gli estremi della dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche o di interesse generale comprese nel programma stesso. E' importante sottolineare che, ai sensi dell'articolo 34, comma 4 del TUEL, l'accordo di programma, qualora adottato con decreto del presidente della Regione e qualora vi sia l'assenso del Comune interessato, può comportare variazioni agli strumenti urbanistici e sostituire le concessioni edilizie.

L'approvazione dei programmi di valorizzazione può costituire anche l'occasione per la realizzazione di interventi di riabilitazione urbana (di cui all'articolo 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166) per la riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e per il miglioramento della accessibilità e della mobilità urbana, nonché per programmi destinati al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane.

Gli enti promotori del piano unitario di valorizzazione potranno prevedere forme di perequazione, compensazione e premialità urbanistiche, regolate d'intesa con la regione interessata (ad esempio, i soggetti cui sarà affidata un'opera di riqualificazione di immobili fatiscenti potranno essere

compensati anche con un diritto di superficie su un'altra area per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale etc.).

La Finanziaria 2008 ha espressamente previsto che siano finanziati con risorse pubbliche anche gli studi di fattibilità, i progetti ed eventuali misure ulteriori di accompagnamento e supporto del Piano di valorizzazione attingendo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per interventi sui beni immobili (queste sono state finora destinate all'acquisto, manutenzione, ristrutturazione, risanamento e valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato, nonché a interventi su immobili confiscati alla criminalità).

Per questi "piani di valorizzazione" per il 2008 è stata autorizzata una spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro.

In tema di alienazione di beni immobili della Difesa non più utilizzati per finalità istituzionali, la Finanziaria 2008 ha innovato la disciplina vigente prevedendo che, oltre ad individuare, entro il 31 ottobre 2008, immobili per un valore complessivo pari almeno a 2 miliardi di euro, non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotti, entro il 31 luglio 2008, un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali.

Tale programma dovrà includere anche gli immobili parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali siano tuttora presenti funzioni ricollocabili altrove.

Sono regolate dalla Finanziaria 2008 anche le modalità per la riallocazione delle funzioni presso idonee strutture sostitutive. Questa può avere luogo sia mediante la trasformazione e la riqualificazione di immobili militari, sia tramite nuove costruzioni, da realizzarsi anche attraverso accordi o procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale scopo viene istituito, presso il Ministero della Difesa, un fondo in conto capitale, la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria, alimentato anche con proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio in ordine alle infrastrutture militari.

Nei programmi di valorizzazione gli enti locali potranno inserire, nell'intento di realizzare un intervento "unitario" in una determinata area, anche tali immobili dimessi dalla Difesa; in ogni caso dovrà essere valutata in maniera prioritaria la possibilità di valorizzare gli immobili pubblici, mediante concessione d'uso o locazione, nonché attraverso l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.

La mobilità "alternativa" nei centri storici

La Finanziaria 2008 ha istituito un fondo di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, (e quindi 12 milioni di euro in un triennio) per favorire la mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale, già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità: sono questi i centri storici di Firenze; Roma; San Gimignano; Siena; Napoli; Pienza; Urbino.

La riscossione dei tributi locali

L'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate possono essere affidate dagli enti locali a terzi; la Finanziaria 2008, oltre a confermare che possono svolgere tale servizio soggetti iscritti all'apposito albo e con particolari requisiti, ha disposto che possano svolgere questo delicato compito anche le società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente locale titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che

la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla. Quando c'è questa sorta di "esclusiva", l'affidamento da parte dell'ente locale delle attività di accertamento e riscossione a tale società avviene mediante convenzione. Nel caso in cui si intenda affidare tali servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali a società a capitale misto pubblico privato, iscritte all'albo apposito, i soci privati dovranno essere scelti, con procedura ad evidenza pubblica, tra soggetti comunque iscritti all'apposito albo. In ogni caso la Finanziaria 2008 prevede, per l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate a questo tipo di società, l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Allo scopo di contemperare l'esigenza di tutela della riservatezza dei contribuenti con quella dell'efficacia dell'attività di riscossione, la Finanziaria 2008 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei casi e delle modalità attraverso i quali i concessionari della riscossione dei tributi locali possono disporre di dati ed informazioni presenti nel sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, ai soli fini – viene precisato - della riscossione delle entrate degli enti locali. Per l'accesso a tali dati sarà comunque necessaria la preventiva autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il patto di stabilità

Nell'accordo che ha preceduto il Consiglio dei Ministri sulla Finanziaria 2008 l'Associazione nazionale dei Comuni italiani e il Governo hanno stabilito di concordare preventivamente con Anci ed Upi tutte le disposizioni riguardanti il patto di stabilità interno per Comuni e Province.

L'accordo raggiunto ha come obiettivo - fermi restando gli obiettivi di miglioramento dei saldi - di sostenere la spesa per investimenti degli enti locali e di favorire le iniziative di Comuni e Province per la realizzazione di obiettivi prioritari come ambiente, sicurezza, casa, scuola, infrastrutture e strade, ecc.

Le regole previste nel Patto di Stabilità Interno dalla Finanziaria 2008 rispettano l'esigenza degli Enti locali di programmare la gestione con un adeguato orizzonte temporale, e di correggere le disposizioni che hanno generato differenze nella capacità di spesa tra Enti in avanzo e Enti in disavanzo.

Per il patto di stabilità, per il secondo anno consecutivo, la finanziaria 2008 prevede un obiettivo definito in termini di "disavanzo" (inteso come differenza tra entrate e spese: questo è pienamente coerente con i vincoli di Maastricht, che chiedono il rispetto dei "saldi" e non delle singole componenti).

L'obiettivo definito in termini di disavanzo – come quello previsto dalla Finanziaria 2008 – ha, per la finanza locale, significativi vantaggi: può essere ottenuto in termini più flessibili, perché il disavanzo può essere contenuto sia agendo sulle spese, che, a parità di spesa, sulle entrate. La fissazione di un rigido tetto di spesa – prevista da Berlusconi - riduceva inevitabilmente i margini di manovra per gli enti locali, perché non era possibile intervenire sulle entrate per mantenere il disavanzo al livello degli anni precedenti.

Le regole per il patto di stabilità disposte dalla Finanziaria 2007 – alcune in via sperimentale – hanno evidenziato alcune rilevanti criticità *che sono affrontate e, in parte, risolte dalla Finanziaria 2008.*

La Finanziaria 2007, infatti, richiedeva rigore finanziario anche agli enti "virtuosi" che avevano registrato un saldo finanziario positivo in termini di cassa nel triennio di riferimento 2003-2005 vincolando tali enti a:

a) migliorare ulteriormente tale saldo;

b) non utilizzare l'eventuale avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di investimento (secondo il patto 2007 – in linea con le regole europee - l'avanzo di amministrazione è il risultato di esercizi precedenti e quindi non può essere considerato ai fini del saldo finanziario; le spese di investimento rientrano invece appieno nel calcolo del saldo utile ai fini del patto di stabilità).

Le regole del patto 2007 hanno obbligato gli enti “virtuosi” a migliorare ulteriormente il saldo anche se tale risultato positivo registrato nel triennio 2003-2005 derivava da entrate straordinarie, ad esempio, da vendita di beni patrimoniali non più ripetibili negli anni successivi.

Per evitare tali inconvenienti e tener conto che regole uniformi per il patto di stabilità portano non di rado a trattare fattispecie diverse in modo uguale, il Governo sottolinea nel disegno di legge finanziaria che *“è stato avviato un percorso istituzionale in base al quale le regole per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica prefissati sono condivise preliminarmente tra il Governo e gli enti locali”*. Tali regole sono nel citato Accordo sottoscritto in data 26 settembre 2007 tra le due parti, che prevedono:

- a) gli enti con saldo finanziario positivo non dovranno dare un ulteriore contributo al saldo finanziario del comparto per gli anni 2008/2010; l'obiettivo da conseguire per rispettare il patto di stabilità è quindi pari al saldo finanziario medio 2003/2005;
- b) l'adozione del criterio della competenza “mista”: ai fini del conseguimento del saldo obiettivo, le poste di parte corrente saranno considerate in termini di competenza e quelle di parte capitale saranno contabilizzate per cassa. Questo consente sia una più realistica valutazione delle spese “effettivamente” realizzate per investimenti, sia l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a copertura di spese di investimento; in tal modo, il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno è più coerente con quello previsto per il Patto europeo di stabilità e crescita. Questo sistema di calcolo, inoltre, tende ad incentivare gli enti locali a spostare risorse dalle spese correnti a quelle per investimenti;
- c) per rendere immediatamente utilizzabile l'avanzo di amministrazione, nel decreto-legge 159 è stato previsto, per le province e i comuni che provvedono ad estinguere anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari, la possibilità di ricorrere all'avanzo di amministrazione; la norma viene altresì confermata dalla legge finanziaria;
- d) gli obiettivi programmatici degli enti locali in avanzo, divengono più facilmente raggiungibili per “gli enti più virtuosi tra i virtuosi”. Sono questi, ad esempio, gli enti che abbiano riscontrato sulle entrate in conto capitale alcuni parametri positivi: nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale superiore al 15% della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, purché tali entrate in conto capitale derivino dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare e non siano destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata dei prestiti. Si intende così premiare gli enti che abbiano accelerato negli ultimi anni le dismissioni immobiliari.

Per i soli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.

Per il monitoraggio e l'acquisizione dei dati di competenza finanziaria degli enti locali è espressamente previsto il coinvolgimento delle Associazioni degli enti locali.

Sono state prorogate anche per l'anno 2008 le disposizioni che prevedono lo scioglimento dei consigli comunali in caso di mancata approvazione del bilancio.

Quanto ai *trasferimenti erariali agli enti locali*, in attesa della riforma complessiva del sistema, l'articolo 12 della Finanziaria conferma sia l'ammontare dei trasferimenti che le regole per l'erogazione di tali risorse agli enti locali. E' utile ricordare che il decreto legge 81/2007 ha

confermato la riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali per 609,4 milioni, compensata dal maggior gettito Ici derivante dalle operazioni di aggiornamento catastale e dalle nuove rendite (introdotte dal DL 262/06) ma ha disposto anche misure per far sì che tali tagli ai trasferimenti si applichino in relazione al maggior gettito *effettivamente* conseguito.

Per il patto di stabilità interno, in Commissione Bilancio, per il solo anno 2008, è stato disposto che gli enti locali che nel triennio 2003-2005 abbiano registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa, possano scegliere di conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

Sono stati esclusi dal patto di stabilità interno gli enti locali commissariati negli anni 2004 e 2005, sia per fenomeni di tipo mafioso che per le motivazioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (l'articolo 141 del TU dispone lo scioglimento degli organi consiliari: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco, dimissioni del sindaco, ecc.; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio). Tali enti sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per il 2008, ma sono tenuti a rispettare l'obiettivo del contenimento della spesa per il personale, secondo le medesime disposizioni previste per gli enti soggetti al patto.

La Finanziaria 2008 reca disposizioni in materia di assunzione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, integrando e modificando il comma 557 della legge finanziaria 2007.

In tema di personale, la Finanziaria 2007 nel confermare l'obiettivo del contenimento della spesa per il personale degli enti locali da perseguire anche tramite la razionalizzazione delle strutture amministrative, si limitava a fissare per gli enti locali alcuni principi meramente orientativi, su cui gli enti avrebbero potuto far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale nel rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

La finanziaria 2008, nel completare gli orientamenti generali dettati dalla Finanziaria 2007 in tema di personale, individua alcuni vincoli all'assunzione di personale degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, precisando le condizioni a cui è subordinata l'eventuale deroga al principio di riduzione complessiva della spesa. Si può superare tale vincolo alle seguenti condizioni:

- a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) qualora il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- c) se il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non supera quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.

Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, devono invece assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
- b) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.

Per favorire l'esercizio associato di funzioni è stato disposto che gli enti locali possano istituire, mediante convenzione, uffici unici di Avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

Per ridurre l'indebitamento degli enti locali, è stato espressamente prevista la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione anche per l'estinzione anticipata di prestiti.

Disposizioni in materia di bilancio

Si conferma per l'anno 2008 l'applicazione delle disposizioni che prevedono lo scioglimento dei consigli comunali in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali nei termini stabiliti nonché nel caso in cui il consiglio non abbia adottato le necessarie misure per riportare in equilibrio il bilancio.

Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato:

- a) nell'ipotesi di mancata predisposizione dello schema del bilancio da parte della Giunta, il prefetto nominerà un commissario per la predisposizione dell'atto d'ufficio e, successivamente, assegnerà al Consiglio un termine di venti giorni per l'adozione della relativa deliberazione;
- b) nell'ipotesi in cui lo schema di bilancio risulti già predisposto dalla Giunta, il prefetto dovrà assegnare al Consiglio, con atto notificato ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l'adozione della relativa deliberazione.

Decorso inutilmente il termine assegnato al Consiglio per l'approvazione del bilancio, il prefetto si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Tale procedura si applica anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio.

Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione

La Commissione Bilancio ha esteso anche agli anni 2009 e 2010 la possibilità per gli enti locali di utilizzare parte dei proventi delle concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti e di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Per tali manutenzioni, rispetto al testo approvato dal Senato la quota utilizzabile dei proventi è stata elevata dal 25 al 50 per cento.

L'Iva sui servizi "esternalizzati" dagli enti locali

Nel 1999, la legge 488 ha disposto l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dal prelievo IVA su prestazioni di servizi non commerciali, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000 (cosiddetti servizi "esternalizzati"). Con disposizione interpretativa la Commissione ha previsto che l'attivazione del Fondo – e il riversamento di quota-parte delle entrate IVA agli enti locali - trovi applicazione dal 1° gennaio 2007.

Piccoli Comuni

La Finanziaria 2008 ha destinato ai piccoli Comuni non beneficiari del contributo attribuito dalla Finanziaria 2007 ai piccoli Comuni con un'elevata percentuale di anziani e di bambini sulla popolazione totale, 100 milioni dei 330 decurtati al Fondo Ordinario per gli enti locali. Inoltre, Con una modifica alla Finanziaria 2007, è stato disposto che l'incremento del 40 per cento del contributo

ordinario, attribuito i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva sia superiore al 30 per cento, sia esteso anche ai piccoli comuni nei quali tale rapporto sia superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili.

Il contenimento dei costi della politica

Per contenere i “costi della politica” senza ridurre la rappresentanza e la funzionalità degli enti decentrati e delle amministrazioni periferiche, la Finanziaria 2008 ha introdotto una serie di norme per avviare un processo – necessariamente articolato e complesso – di riorganizzazione amministrativa e di soppressione di enti e di duplicazione di funzioni.

Al fine di razionalizzare e contenere i costi delle Comunità montane, la finanziaria 2008 affida alle Regioni il compito di provvedere con legge al riordino della disciplina delle comunità montane entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2008. L’azione di riordino dovrà determinare, in ciascuna Regione, la riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali. Contestualmente la dotazione del Fondo medesimo viene ridotta di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni per il 2009. Il risparmio dovrà essere conseguito anche attraverso la riduzione del numero complessivo delle comunità montane, del numero dei componenti gli organi amministrativi e delle indennità loro attribuite. Qualora le Regioni non provvedano a dare attuazione a tale disposizioni, si prevede la soppressione automatica delle comunità montane che non abbiano determinati requisiti altimetrici; è inoltre espressamente escluso che possano partecipare alle comunità montane i comuni capoluogo, quelli costieri e quelli con più di 20.000 abitanti.

La Finanziaria 2008 detta espressamente disposizioni per contenere la spesa dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali.

Le nuove regole, che prescrivono, tra l’altro, la riduzione del numero massimo di assessori comunali e provinciali e il contenimento della spesa per indennità di funzione, trasferte ed altro, entreranno in vigore a partire dalle prossime elezioni amministrative locali. A fronte dei previsti risparmi sui c.d.”costi della politica” la Finanziaria 2008 ha disposto un immediato taglio (e severo) del Fondo Ordinario per gli enti locali destinando buona parte delle risorse alla riduzione dei ticket sanitari. Per premiare gli enti virtuosi che si attiveranno per realizzare i più consistenti risparmi, è stato espressamente disposto il reintegro della dotazione del Fondo ordinario per gli enti locali e l’eventuale compensazione dei trasferimenti ai soli enti che abbiano dato piena attuazione alle previste disposizioni di contenimento dei costi.

Entro il 30 giugno 2008 il Ministero dell’economia e finanze dovrà quantificare l’ammontare della riduzioni di spesa al 31 dicembre 2008 che potranno essere conseguite mediante la riorganizzazione amministrativa, la soppressione di enti e di duplicazioni di funzioni.

Per la riduzione dei costi derivanti da duplicazioni di funzioni, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la finanziaria 2008 ha previsto che lo Stato e le Regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, provvedano all’accorpamento o alla soppressione di enti, agenzie od organismi ed alla contestuale riallocazione delle relative funzioni agli enti locali. Gli enti locali medesimi – comuni e province – dovranno provvedere alla soppressione di enti, agenzie ed organismi per ridurre i costi derivanti da duplicazioni di funzioni.

Coerentemente con la politica di rigore amministrativo e di contenimento di spesa, entro un anno dall’entrata in vigore della finanziaria 2008, si dovrà provvedere alla riduzione del numero dei componenti i consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, ovvero alla soppressione dei medesimi consorzi. In questo caso, le funzioni e i compiti di tali consorzi, e le relative risorse, sono attribuiti dalle regioni alle province. In particolare le province subentrano ai consorzi in tutti i rapporti attivi e passivi, e nella potestà – prima attribuita ai consorzi, di imporre contributi alle proprietà consorziate. Il personale ora alle

dipendenze dei consorzi passa alle regioni, alle province e ai comuni. Le Regioni dovranno adottare apposite disposizioni per garantire che le iniziative in materia di difesa del suolo siano attuate in modo coordinato tra gli enti competenti, anche per evitare duplicazioni di opere ed interventi.

Le medesime disposizioni sulla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi, originariamente previste per i soli consorzi di bonifica e miglioramento fondiario sono state estese con il maxi emendamento anche ai consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani. E' stata attribuita facoltà alle Regioni, in alternativa alla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi, di sopprimere tali consorzi, con devoluzione alle province delle relative funzioni e risorse e con esclusione di ogni maggiore onere a carico della finanza pubblica; le regioni potranno optare anche per il riordino di tali consorzi; comunque la soppressione o il riordino dovranno essere disposte "d'intesa con lo Stato". E' stato precisato che anche in caso di riordino i contributi consortili dovranno essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale;

autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare adeguate misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea.

Le norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali

La Finanziaria 2008 ha disposto norme per limitare i rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, sottoscritti dagli enti pubblici territoriali.

Si tratta di strumenti finanziari innovativi e flessibili che consentono, se impiegati secondo criteri di prudenza, di modificare le caratteristiche del debito esistente, ristrutturandolo in maniera conveniente e riducendo così l'esposizione complessiva, senza necessariamente estinguerlo anticipatamente o rinegoziarne le condizioni (operazioni che possono essere in talune circostanze onerose o impossibili).

L'impiego di tali strumenti non è però privo di rischi per gli enti locali e territoriali: i rischi tipici di queste operazioni sono il rischio legato alle variazioni di valore degli indici di riferimento o delle attività sottostanti, e il rischio di credito (ad esempio, un andamento dei tassi d'interesse diverso dalle previsioni sulla cui base è stata impostata l'operazione; il rischio di credito può insorgere, ad esempio, nel caso di insolvenza della controparte con cui è stato stipulato il contratto).

Per ridurre il ricorso degli enti locali e territoriali a questi strumenti, ovvero consentire agli enti un utilizzo accorto di essi, è intervenuta in materia sia la finanziaria 2007 che la finanziaria 2008.

Con la Finanziaria 2007 sono state dettate le regole che le regioni e gli enti locali devono seguire per l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nelle operazioni di gestione del debito.

Innanzitutto la prima regola da seguire prescrive che le operazioni di gestione del debito tramite strumenti derivati effettuate da regioni e enti locali debbano essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. È stabilito inoltre che tali operazioni possano essere concluse solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al rischio di credito assunto. Sono stati anche previsti obblighi di comunicazione a carico delle regioni e degli enti locali che pongono in essere operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e operazioni in strumenti derivati. In ogni caso le regioni e gli enti locali, prima della sottoscrizione di contratti relativi a tali operazioni, devono trasmetterli al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. La trasmissione è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti stessi. Le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati concluse dagli enti locali e territoriali in violazione della normativa vigente sono comunicate alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. Gli enti tenuti alle comunicazioni dovranno conservare, per

almeno cinque anni, elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento soggette all'obbligo di comunicazione. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo da parte degli enti vigilati.

La Finanziaria 2008 integra tali disposizioni con ulteriori controlli e restrizioni sull'utilizzo di tali strumenti. E' espressamente previsto che i contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, siano informati alla massima trasparenza. La regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario dovrà attestare espressamente di aver preso piena considerazione sia dei rischi che delle caratteristiche dello strumento finanziario. L'ente pubblico territoriale dovrà evidenziare gli impegni finanziari derivanti dal contratto in apposita nota allegata al bilancio. Ogni violazione di tali disposizioni dovrà essere comunicata alla Corte dei conti, che sarà tenuta ad adottare i provvedimenti che rientrano nella sua competenza.

In tema di rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti locali e territoriali, la finanziaria 2008 ha disposto un'espressa autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare adeguate misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea.

Politiche sociali degli enti locali

Per gli anni 2008 e 2009 è stato concesso un contributo di 10 milioni di euro ai comuni per l'esercizio delle funzioni necessarie a garantire il diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del D. Lgs. 30/2007.

Occorre ricordare che Il D.Lgs. 30/2007, in conformità alla Direttiva europea, disciplina le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari che li accompagnano o li raggiungono. Si prevede la regolamentazione del soggiorno fino a tre mesi, del soggiorno per una durata superiore a tre mesi e del diritto di soggiorno permanente, nonché le limitazioni a tali diritti per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. In sostanza, con le somme stanziare dalla Finanziaria 2008 si finanziano tutti gli interventi necessari di assistenza e di solidarietà sociale di cui sono titolari i comuni per garantire il diritto di libera circolazione e di soggiorno ai cittadini dell'Unione Europea..

Il divieto di ricorrere ad arbitrati

La Finanziaria 2008 vieta alle pubbliche amministrazioni e alle loro società partecipate di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi e di sottoscrivere compromessi: vale a dire vi è il divieto espresso di stipulare accordi che prevedano che le parti consensualmente decidono di derogare alla giurisdizione ordinaria e di deferire una controversia tra loro già insorta ad un arbitro unico o ad un collegio di arbitri; la Finanziaria dispone anche il divieto di inserire in tali contratti "clausole compromissorie" con le quali i contraenti prevedano che le future ed eventuali controversie che tra loro potranno insorgere in ordine a quel contratto siano giudicate da arbitri.

La norma è giustificata dal fatto che, secondo l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il costo del giudizio arbitrale è molto più elevato del giudizio ordinario; inoltre le amministrazioni sono risultate soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali o hanno ottenuto transazioni poco vantaggiose.

Considerando che deferire tutti i giudizi della PA e delle società partecipate alla giustizia ordinaria può creare problemi considerevole di "ingorgo" di contenzioso inevaso, è probabile un'evoluzione di tale delicata questione secondo le indicazioni dell'Authority, che propone di superare il "doppio binario" e di disciplinare la materia con un intervento normativo ad hoc.

Trasporti

Trasporto pubblico locale (articolo 1, commi 295-313) Si realizzano le condizioni finanziarie per la soluzione strutturale del sistema del Trasporto pubblico locale, mediante un diverso meccanismo di attribuzioni di risorse economiche attraverso la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e l'istituzione di un apposito Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale (dotazione di 113 milioni per il 2008, 130 per il 2009 e 110 milioni per il 2010).

La regione è individuata come unico soggetto regolatore del comparto, attribuendole la doppia responsabilità, pianificatoria e finanziaria, in ossequio al principio di sussidiarietà. A loro volta le regioni conferiscono a province, comuni ed enti locali le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano un unitario esercizio a livello regionale.

La compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- promozione dello sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale;
- attuazione del processo di riforma del settore;
- garanzia delle risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti.

Dopo anni viene finalmente riconosciuto il diritto alla detrazione d'imposta dal reddito delle persone degli oneri sostenuti, nel corso del 2008, per l'acquisto degli abbonamenti di trasporto, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro.

Interventi per la cantieristica e imprese amatoriali (articolo 2, commi 204-222) Si prevede lo stanziamento di 6 milioni nel 2008 e 14 milioni nel 2009 per il completamento degli interventi in favore delle costruzioni e trasformazioni navali e degli investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri, di 14 milioni nel 2008, 21 nel 2009 e 25 nel 2010 per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, di 4 milioni nel 2008 e 10 nel 2009 per la demolizione del naviglio obsoleto, nonché l'istituzione di un fondo per interventi per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri. Si dispone infine la modifica del regime di determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime (c.d. *tonnage tax*).

Sistema Alta Velocità/Alta capacità (art. 2, commi 224) Ai fini della realizzazione del Sistema Alta velocità-Alta Capacità, compreso nella Rete Transeuropea di trasporto, il CIPE con delibera, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, determina l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria che concorre, fino a copertura dei costi del Sistema, alla copertura dei costi di investimento, nonché i criteri e le modalità attuative.

Sistema di trasporto nazionale, miglioramento dell'intermodalità e utilizzo dei mezzi meno inquinanti (articolo 2, commi 228-256) Si provvede a rideterminare stanziamenti inutilizzati o eccessivi in materia di trasporti, disponendo altresì la piena utilizzabilità delle risorse volte a incentivare, attraverso gli *Ecobonus* (77 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010), l'utilizzo delle autostrade del mare, da parte delle imprese di autotrasporto. Si dispone lo stanziamento di 20 milioni per il 2008, 22 per il 2009 e 7 per il 2010 finalizzato a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza a seguito dei lavori di ammodernamento della A3 nel tratto Gioia Tauro- Reggio Calabria e la sicurezza dello Stretto di Messina, per il potenziamento della sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria a valere sulle risorse destinate all'ENAC, nonché uno

stanziamento di 1,5 milioni per assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Si autorizza la spesa di 20 milioni nel 2008 e 15 negli 2009 e 2010 per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, il trasporto combinato e di merci pericolose e gli investimenti per le "autostrade viaggianti". Per il 2008 sono stanziati 30 milioni per la ricapitalizzazione di alcune società ferroviarie in concessione. Infine, si autorizza la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008, per il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza.

Somme da corrispondere a Trenitalia Spa per obblighi di servizio pubblico (art. 2, comma 254) Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico, si autorizza il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia spa le somme (1.391 milioni di euro) previste nel bilancio di previsione dello Stato per il 2008, destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia.

Infrastrutture

Linee metropolitane (art. 2, comma 255) Si autorizza un contributo di 10 milioni di euro per il 2010 per la progettazione e l'avvio delle tratte metropolitane di Bologna e Torino, e di 10 milioni di euro per il 2009 per la progettazione e l'avvio della metropolitana di Firenze.

Passante grande di Bologna (art. 2, comma 256). Si autorizza due contributi annuali, rispettivamente di 5 milioni di euro per il 2008 e di 4 milioni per il 2009, per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge n. 443/2001.

Finanziamento delle infrastrutture (art. 2, comma 257-262) Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche (legge obiettivo) è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 (99,6) milioni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Tale finanziamento quindicennale corrisponde, in termini di volume attivabile, a circa 3,29 miliardi di euro.

Nell'ambito delle suddette risorse si dispongono due contributi quindicennali di 5 milioni di euro, a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002 e 3 milioni di euro per il 2008 e 2 milioni di euro per il 2009, per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge n. 296 del 2006 (Pedemontana di Formia)

Autostrada A4, federalismo infrastrutturale (art. 2, commi 289-290) Per la realizzazione di importanti arterie viarie si dispone la possibilità di costituire apposite società di diritto pubblico partecipato da ANAS e regioni interessate, cui trasferire i poteri concessori e aggiudicatori di ANAS. Le attività di gestione e manutenzione del raccordo autostradale di collegamento tra il tronco Venezia-Trieste della A4 e della tratta Venezia-Padova saranno trasferiti, una volta completati le opere di realizzazione, ad apposita società per azioni costituita tra ANAS e regione Veneto.

Salvaguardia di Venezia (art. 2, comma 291) Si incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (legge 139/92).

Contributo per il sistema ferroviario metropolitano veneto (art. 2, comma 292) Si prevede un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano-regionale veneto che intende collegare le maggiori città venete con treni regionali per alleggerire il traffico su gomma.

Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili (art. 2, commi 136-140) La disposizione è volta a dare una corretta attuazione agli obblighi comunitari in materia di finanziamenti all'energia prodotta da fonti rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE, nel mercato interno dell'elettricità. I benefici destinati al sostegno delle fonti energetiche assimilate alle rinnovabili vengono in coerenza con l'obiettivo previsto dalla citata direttiva di coprire entro il 2010, il 25 per cento del consumo interno lordo di elettricità tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili. Si prevede che il completamento della procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi (di cui all'art. 1, comma 1118, L. finanziaria 2007) sia completato dal Ministro per lo sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, per gli impianti autorizzati, non ancora in esercizio, e in via prioritaria per quelli in costruzione. Si prevedono, infine disposizioni per favorire l'utilizzo di biodiesel aumentando dal 2 al 3 per cento la quota di carburante immissibile in commercio.

Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica (art. 2, commi 141-142) Si attribuisce, con efficacia retroattiva a far data dal 1° gennaio 2007, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di determinare il valore medio dei prezzi del metano ai fini dell'aggiornamento del "costo evitato" di combustibile tradizionale, con un chiaro vantaggio dei consumatori di energia elettrica, anche per quanto riguarda la finalizzazione delle sanzioni irrogate.

Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (art. 2, commi 143-157) Si delinea una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, relativamente sia agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, sia per quelli in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Il nuovo sistema prevederà due diversi meccanismi alternativi di incentivazione: i certificati verdi; la tariffa fissa omnicomprensiva.

Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili (art. 2, commi 158-161) Si dispongono una serie di misure volte a semplificare le procedure di autorizzazione degli impianti alimentati con fonti energetiche rinnovabili.

Misure per il contenimento delle emissioni di CO2 (art. 2, commi 162-163) Viene istituito un Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica (con una dotazione pari ad 1 milione di euro) con la finalità di finanziare campagne informative concernenti la riduzione dei consumi energetici per:

- progressiva e totale sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo;
- avvio di misure volte a garantire il miglioramento dell'efficienza dell'illuminazione pubblica;
- sensibilizzazione degli utenti in merito allo spegnimento degli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non utilizzati.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, scatta il divieto di commercializzazione di elettrodomestici di classe inferiore alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche posti all'interno di apparati, mentre, dal 1° gennaio 2011, è vietata l'importazione, distribuzione e vendita di lampadine ad incandescenza nonché elettrodomestici privi di dispositivo per l'interruzione completa del collegamento alla rete elettrica.

Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili (art. 2, commi 164-166) Si prevede, qualora ne venga fatta richiesta, la connessione prioritaria alla rete elettrica degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, nel rispetto delle direttive e delle condizioni tecniche ed economiche impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili (art. 2, commi 167-172). Al fine del conseguimento dell'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la ripartizione delle rispettive quote. Attraverso accordi di programma, si promuove lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Impianti fotovoltaici (art. 2, commi 173-174). Per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali si prevede l'applicazione della tariffa più alta, a prescindere dall'effettiva integrazione architettonica, nonché dell'autorizzazione unica.

Istituzione del Fondo per Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile (art. 2, comma 176). Si prevede l'istituzione di un fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2008.

Istituzione di fondi per l'agricoltura esente da organismi geneticamente modificati e nel campo delle biotecnologie (art. 2, commi 177-178). Le finalità dei rispettivi fondi sono: la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati-OGM (2 milioni di euro per il 2008) e del dialogo tra scienza e società e promuovere la ricerca nell'ambito del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie (3 milioni di euro per il 2008)

Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici (art. 2, commi 321-333). Si prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. L'attuazione di tali piani debba avvenire d'intesa con le autorità di bacino competenti, le regioni e gli enti locali interessati e tenuto conto dei piani di bacino. Per tali misure si autorizza quindi la spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2008-2009. Si prevede inoltre l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, di un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, a valere sulle precedenti risorse. Infine, si dispone l'adozione di un programma – cui si destina il 10% delle risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico - di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico; alla tutela e riqualificazione dell'assetto del territorio; all'incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina.

Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche (art. 2, comma 334). Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto (art. 2, comma 334). Novellando le disposizioni della finanziaria 2007, si prevede l'incremento del contributo previsto per l'acquisto di ogni bottiglia in plastica di acqua minerale (dallo 0,1 allo 0,5 centesimi di euro), finalizzandolo al Fondo per la promozione di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale e al Fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, nonché del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati.

Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità (art. 2, commi 335-336). Si istituisce un apposito Fondo per la

forestazione e la riforestazione di aree incolte (con una dotazione di 50 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010) finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e per tutelare la biodiversità.

Dotazione organica degli Enti parco nazionali (art. 2, commi 337-338). Si autorizza gli Enti parco nazionali, in regola con le procedure di rideterminazione della propria dotazione organica (in attuazione delle disposizioni della finanziaria 2005), ad incrementare le proprie piante organiche, entro il limite massimo di 120 unità di personale.

Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa (art. 2, comma 339). Si modifica e snellisce la composizione delle commissioni di riserva, riducendone il numero dei componenti viene infatti ridotto da 11 a 7.

Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio (art. 2, commi 340-341). Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza e di tutela del territorio, disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici nonché sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, si incrementa di 10 milioni di euro, per l'anno 2008, del fondo di rotazione (presso la Cassa depositi e prestiti) per la demolizione delle opere abusive istituito dall'art. 32, comma 12, del decreto-legge n. 269 del 2003

Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse (art. 2, commi 342-343). Si dispone l'istituzione fondo di 2 milioni di euro per l'avvio di un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse, attraverso la conversione dei percorsi ferroviari dismessi in una rete di itinerari cicloturistici (le tratte individuate sono: Voghera-Varzi; Ospedaletti-Sanremo; Rimini-Novafeltria; Treviso-Ostiglia; Fermo-Amaldola; Val d'Orcia; Spoleto-Norcia; Paliano-Fiuggi; Capranica-Civitavecchia; L'Aquila-Sulmona; Sicignano-Lagonegro; Gioia del Colle-Palagiano; Lagonegro-Castrovillari; Valle dell'Anapo; San Gavino-Montevecchio).

Un centesimo per il clima (art. 2, commi 344-347). Si dispone l'istituzione del Fondo "un centesimo per il clima" (con dotazione iniziale di 1 milione di euro ai fini dell'avvio della campagna di comunicazione del fondo stesso), cui far confluire la contribuzione volontaria pari a 1 centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione o per ogni 6 Kw/h di energia elettrica consumata.

INTERVENTI PER LE CALAMITÀ NATURALI

Per facilitare il passaggio delle competenze a seguito della cessazione dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito le due regioni delle Marche e dell'Umbria sono introdotte una serie di disposizioni (art. 2, commi 107-117). In particolare si prevede che:

- ✓ alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni Marche ed Umbria completino gli interventi di ricostruzioni e sviluppo secondo le disposizioni emanate nella vigenza dello stato di emergenza stesso;
- ✓ sia prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per la concessione dei contributi mensili previsti dall'ordinanza n. 2668/1997;
- ✓ siano prorogati alcuni contributi e agevolazioni tributarie previsti per il sisma di Terni del dicembre 2000;
- ✓ vengano quantificati in 19,5 milioni di euro i contributi concessi ai comuni e siano assegnati annualmente - per il quinquennio per il periodo 2008-2012, - con un meccanismo progressivo di riduzione per ciascun anno del quinquennio;
- ✓ vengano determinate in 17 milioni di euro le spese necessarie per le attività volte al potenziamento degli uffici e siano erogate annualmente attraverso un meccanismo di riduzione per ciascun anno del quinquennio 2008-2012;
- ✓ le regioni Umbria e Marche vengano autorizzate, per la prosecuzione ed il completamento del programma di interventi, a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile viene autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008;
- ✓ sia possibile per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi di definire la propria posizione debitoria.

Si consente, inoltre, agli enti non commerciali in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori di Molise, Sicilia e Puglia colpiti da calamità naturali situati e destinatari delle agevolazioni in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, di definire in maniera automatica la propria posizione, per gli anni dal 2002 al 2006, versando la somma ancora dovuta come capitale ridotta del 30%, in due rate di uguale ammontare (art. 2, commi 110-111).

Si autorizzano inoltre contributi per alcuni territori colpiti da eventi calamitosi (art. 2, commi 114-119):

- ✓ 15 milioni di euro per il 2008 per i comuni della regione Veneto colpiti dalle alluvioni nel 2007;
- ✓ un contributo decennale di 5 milioni di euro dal 2008, per gli interventi di ricostruzione nelle regioni della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1981;
- ✓ 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, per la realizzazione di opere infrastrutturali da realizzarsi nella provincia di Teramo, a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatesi nel mese di ottobre 2007;

- ✓ contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008 e dal 2009 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002.

A valere sulle risorse per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche, sono autorizzati contributi quindicennali per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002 (5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e dall'anno 2009) (art. 2, comma 257).

La strategia della manovra 2008 per il mezzogiorno è sintetizzata nel Documento di programmazione economica e finanziaria: maggiore competitività, più innovazione, miglioramento strutturale dei servizi pubblici, in un contesto rafforzato di sicurezza e legalità.

La nuova disciplina sui crediti d'imposta per il mezzogiorno

La Finanziaria 2008 ha disposto il rinvio al 2008 del credito d'imposta per i nuovi investimenti, destinato alle imprese che effettuano investimenti mediante acquisizione di nuovi beni strumentali nel Mezzogiorno².

E' questa un'agevolazione – istituita dal governo di centrosinistra con la Finanziaria 2001 – che è stata rinnovata e rifinanziata dalla finanziaria dell'anno scorso, che ha disposto un credito d'imposta per investimenti nuovi effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

La stessa Finanziaria 2007 ha reso tale incentivo del tutto “automatico”: non è pertanto necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate (la finanziaria 2003 aveva imposto tale condizione).

La Finanziaria 2008 ha anche previsto un “tetto” all'ammontare dei crediti d'imposta di cui l'impresa può usufruire nell'arco di un anno. In sostanza è stato disposto che l'impresa beneficiaria possa “compensare” debiti da tasse, imposte e contributi con il credito concesso come agevolazione nel limite di 250.000 euro all'anno sino al 31 dicembre 2009 (per limitare la spesa, è stata stabilita una soglia analoga per qualsiasi credito d'imposta erogato come agevolazione a qualsiasi titolo sull'intero territorio nazionale; nel mezzogiorno tale vincolo è particolarmente restrittivo considerato che il limite per beneficiare di un credito d'imposta nel mezzogiorno è quello dell'intensità di aiuto ammessa dalla UE in considerazione della particolare condizione di svantaggio di quell'area, e quindi è una soglia ben superiore a 250.000 euro).

In sintesi, le modifiche apportate dalla finanziaria 2008 alla disciplina del credito d'imposta potrebbero determinare alcuni significativi effetti.

Gli investimenti già effettuati nel mezzogiorno nell'anno 2007 non potranno beneficiare del credito d'imposta a riduzione del carico tributario nell'anno 2008.

Questo “rinvio” sicuramente potrebbe creare problemi a quegli imprenditori che hanno realizzato investimenti nel 2007 nelle zone agevolate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) confidando nella possibilità di fruire del credito d'imposta in sede di dichiarazione, nell'anno 2008.

Il “rinvio” del credito d'imposta di un anno ha determinato il “taglio” delle relative risorse (per 350 milioni di euro) che sono state utilizzate a copertura di alcuni interventi “nuovi” previsti dalla

² L'investimento è ammesso al beneficio qualora sia realizzato nelle aree svantaggiate, individuate dalla Carta italiana degli aiuti per il periodo 2000-2006. Tali aree sono rappresentate dalle zone ammissibili alle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alle seguenti lettere:

- lettere a), in base alla quale possono beneficiare degli aiuti a finalità regionale quelle regioni in cui il PIL *pro-capite* non supera il 75% della media dell'Unione europea a 25 paesi. Per quanto riguarda l'Italia, sono ammesse le regioni Calabria, Campania, Sicilia e Puglia, mentre la Basilicata rientra in un regime particolare² a motivo del c.d. “effetto statistico” (regioni in cui il PIL *pro-capite* risulta inferiore alla media calcolata relativamente all'Europa a 15, ma superiore a quella riferita all'Europa a 25).
- lettere a), in base alla quale le aree ammesse alla deroga risultano comunque “sfavorite” rispetto alla media nazionale. Si tratta prevalentemente di circoscrizioni comunali e pertanto sono singolarmente individuate nell'aggiornamento della Carta degli aiuti italiana 2007-2013.

Finanziaria 2008; c'è da dire che anche le risorse stanziare per la fruizione del credito d'imposta nell'anno 2009, pari a 763 milioni di euro, sono state ridotte di 280 milioni di euro (e utilizzate a copertura del rifinanziamento della misura del 5 per mille che anche con tali risorse dovrebbe sostenere in modo "stabile" la ricerca e il terzo settore...)

Questo "taglio" alle risorse per il 2009 non dovrebbe però pregiudicare la possibilità di beneficiare dell'agevolazione "credito d'imposta" in quell'anno: le risorse residue sono infatti pari a 483 milioni di euro, che potrebbero essere sufficienti all'erogazione del beneficio considerando che il 2009, come primo anno di utilizzo del credito d'imposta maturato nell'anno 2008, dovrebbe assorbire meno risorse degli anni successivi (con l'agevolazione "a regime") e che la stessa finanziaria 2008 ha stabilito un "tetto" di 250.000 euro all'utilizzo del credito d'imposta nell'anno 2009 (il "tetto" viene meno nell'anno 2010).

Occorre poi considerare che l'agevolazione "credito d'imposta" per gli investimenti effettuati a decorrere dall'anno 2007 è stata subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea. È importante sottolineare che lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alla agevolazione prima che la Commissione Europea abbia dato la propria autorizzazione.

La procedura di notifica e di decisione UE è una procedura articolata e che richiede tempo: per la vecchia "Visco-sud" la notifica avvenne ancor prima dell'approvazione definitiva della norma e l'assenso formale arrivò solo il 13 marzo 2001.

Quanto al credito d'imposta per il 2007, alla notifica del Governo fatta in corso d'anno ha fatto seguito, il 30 ottobre 2007, una lettera della Direzione generale concorrenza della UE con la quale, in dieci punti, si richiede un supplemento di informazioni e alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della misura "credito d'imposta" fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare attuativa spedita a Bruxelles il 19 settembre 2007.

In considerazione del fatto che, nonostante la tempestiva notifica del regime d'aiuto effettuata da parte del Governo, la Commissione europea non ha ancora autorizzato l'applicazione del regime d'aiuto, le risorse che non avrebbero potuto essere utilizzate per l'erogazione del credito d'imposta nell'anno 2008 e sarebbero andate in economia sono state utilizzate per compensare altre spese (perché se non c'è ancora l'autorizzazione della UE un aiuto erogato dovrebbe essere revocato).

Il gruppo parlamentare del Partito Democratico – L'Ulivo auspicando che l'autorizzazione da parte della Commissione europea giunga al più presto, anche con efficacia retroattiva³, ha presentato un ordine del giorno che impegna il Governo ad attivare tutte le iniziative necessarie al ripristino dell'agevolazione per gli anni d'imposta 2008 e 2009.

La soppressione della "proroga" per il completamento degli investimenti agevolati

Le imprese che nel 2005 e nel 2006 hanno ottenuto il riconoscimento del credito di imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate non potranno più beneficiare della proroga, rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, per il completamento degli investimenti agevolati (la proroga era stata disposta dal DL "milleproroghe" n.300 del 2006). Perdono pertanto il diritto al credito d'imposta.

In considerazione sia dell'effettivo utilizzo delle risorse per il credito d'imposta per nuovi investimenti – sensibilmente inferiore al previsto, considerando che non pochi imprenditori non hanno completato gli investimenti entro il termine programmato (e si cancella la proroga) - sia dell'effettivo utilizzo – anch'esso inferiore al previsto, del credito d'imposta concesso ai datori di lavoro delle aree sottoutilizzate che assumano nuovo personale con contratto a tempo

³ Entro giugno 2008 potrebbe infatti essere ancora possibile fruire del credito d'imposta maturato su investimenti effettuati nel 2007.

indeterminato (previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) le risorse destinate a queste due agevolazioni sono state ridotte di 1.500 milioni di euro. Tali somme sono state riversate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro per il 2008 e di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Interventi per lo sviluppo della banda larga e del digitale terrestre

Per l'innovazione e la competitività, nella Legge Finanziaria 2008 si prevede un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2008 per il finanziamento del "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno" (art. 2, commi 299-300). Pertanto, al fine di ridurre e, in prospettiva, eliminare il *digital divide* esistente nel Paese (con l'obiettivo di medio periodo di assicurare l'universalità dell'accesso a Internet) con il finanziamento delle infrastrutture si punta a superare i vincoli strutturali che frenano la penetrazione della banda larga in particolare nelle zone sottoutilizzate del Paese, dove il mercato non è in grado di fornire tali servizi. Il divario territoriale tra Sud e Nord è, anche, "*digital divide*" per l'indisponibilità di infrastrutture a banda larga nei territori meridionali: la conformazione geografica del territorio e la ridotta densità di popolazione tipica delle zone rurali e marginali del Paese, richiedono investimenti infrastrutturali ingenti per la realizzazione di reti ad alta velocità che raggiungano tutti gli utenti. Tali condizioni influenzano la convenienza economica ad investire in infrastrutture a banda larga da parte degli operatori di tlc che hanno anche difficoltà a mobilitare capitali privati per il finanziamento di tali strutture: manca infatti la "massa critica" di utenti del servizio e quindi il flusso di cassa che consentirebbe di ripagare il capitale investito. E' quindi questa una tipica condizione in cui un significativo intervento pubblico può limitare e, nell'ottica di lungo periodo, annullare il *digital divide* esistente in Italia.

E' stato inoltre rifinanziato il Fondo per il passaggio al digitale, istituito dalla legge finanziaria per il 2007 per favorire la diffusione del digitale in tutto il territorio nazionale.

Il Fondo per le aree sottoutilizzate

La Finanziaria 2008 ha rideterminato l'ammontare delle risorse aggiuntive destinate al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per ciascun anno nel periodo 2008-2015 (sono queste pari a oltre 64 miliardi di euro, sulla base di quanto stanziato dall'articolo 1, comma 863, della legge finanziaria 2007).

Le risorse sono state "rimodulate"; in particolare sono state "rimodulate" diversamente da quanto disposto nel 2007 le risorse per gli anni 2008 e 2009: per il 2008 è stato disposto un anticipo (cioè un incremento) di un 1 miliardo (1.100 milioni anziché 100 milioni), mentre per il 2009 vi è un rinvio (cioè una riduzione) da 5 miliardi a 4,4 miliardi.

Come si vede nella tabella che segue con la "rimodulazione" il saldo complessivo degli anticipi e dei rinvii effettuati nel periodo è zero.

(dati in milioni di euro)

	2008	2009	2010-15	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Fin. 2007	100	5.000	59.179						64.379
Fin. 2008	1.100	4.400	9.166	9.500	11.000	11.000	9.400	8.713	64.379
Differenza	+1.000	-600	-400						0

Vi è inoltre da considerare che le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate sono state rese interamente ed immediatamente impegnabili.

Il Fondo Aree Sottoutilizzate è stato rifinanziato nel testo iniziale della Finanziaria in tabella D, e a sostegno di specifici interventi. In particolare, la Tabella D ha disposto un rifinanziamento del FAS di 1 miliardo e 100 milioni per il 2008, di 7,4 milioni per il 2009 e di 11,7 milioni per il 2010. Per il finanziamento del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno il FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) è stato incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Nel corso dell'esame della Finanziaria lo stesso Fondo ha subito alcune decurtazioni; le risorse tagliate sono state, in parte, destinate alla realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate.

In particolare, per gli anni 2008, 2009 e 2010 è stato attribuito un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. A tal fine è stato costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni per ciascuno degli anni 2008-2010, a valere sulle risorse del FAS.

Occorre inoltre segnalare che parte della copertura del decreto-legge n. 159/2007 (che reca misure con effetti finanziari prevalentemente nel 2007) è a carico del FAS per 1 miliardo e 100 milioni di euro nel 2007, per 5,4 milioni nel 2008 e per 11,3 milioni per il 2009.

Sulla base del comma 507 della legge finanziaria 2007, sul Fondo sono stati accantonati e resi indisponibili per il 2008 405,9 milioni di euro.

La nuova classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi ha lo scopo di individuare con chiarezza l'ammontare delle risorse destinate ai singoli interventi.

Il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), inserito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è ora ricompreso nella missione n. 28 "Sviluppo e riequilibrio territoriale".

Le risorse del FAS sono ora ripartite in tre fondi destinati al finanziamento di tre programmi:

- "28.1 Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e sviluppo";
- "28.2 Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate";
- "28.3 Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate".

Tutti gli stanziamenti destinati alla missione "Sviluppo e riequilibrio territoriale" (ripartite nei programmi indicati) sono allocati nel bilancio del Dipartimento per le politiche di sviluppo.

Dopo l'esame del Senato e per effetto del decreto-legge n. 159/2007, collegato alla manovra di bilancio, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate risultavano incrementate di 950 milioni per il 2008 rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame della Commissione bilancio della Camera, le risorse del FAS sono state, in parte, utilizzate a copertura di alcuni emendamenti: per 50 milioni di euro per il 2008, per la concessione di aiuti alle aziende viticole siciliane colpite nel corso del 2007 dalla peronospera (*plasmopora fungina*); per l'acquisizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio (per 50 milioni di euro per il 2008 che, posti a carico del FAS, portano a una decurtazione del Fondo per 150 milioni di euro (perché si anticipa e si accelera una spesa che, sulla base delle attuali procedure di spesa del Fondo, avrebbe prodotto effetti finanziari dilazionati nel tempo...). Altre risorse del FAS sono state utilizzate a copertura degli oneri recati dall'articolo 120 (500 milioni per il 2008 e per il 2009 destinati alla viabilità secondaria delle strade della Calabria (150 milioni) e della Sicilia (350 milioni).

Nel corso dell'esame della Commissione Bilancio le risorse del FAS per il 2008 sono state utilizzate a copertura di alcuni emendamenti per 700 milioni per il 2008 e per di 500 milioni per il 2009.

Gli incentivi all'occupazione nel mezzogiorno: il credito d'imposta

Una delle misure più significative disposte dalla Finanziaria 2008 per il mezzogiorno, è il credito di imposta erogato ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale. Si tratta di una agevolazione introdotta dalla legge finanziaria per il 2001 che è stata rideterminata nella misura del beneficio e nella delimitazione delle aree ammissibili. Dall'intervento sono escluse talune aree del Centro-nord, pure ricomprese tra le circoscrizioni comunali elencate nell'aggiornamento della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013.

Il credito di imposta, pari a 333 euro per ogni nuovo lavoratore assunto, per ciascun mese, è incrementato a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrino nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari.

Sono escluse dall'agevolazione le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, gli enti locali (comuni, province e comunità montane, consorzi tra enti locali, enti gestori di demanio collettivo) e le Regioni.

La Finanziaria prevede alcune dettagliate disposizioni antielusive che consentono di determinare l'effettivo incremento della base occupazionale nonché le ipotesi di decadenza dal beneficio. Si richiede espressamente il pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori per tutte le unità lavorative impiegate dal datore di lavoro che beneficia del credito d'imposta.

Entro il 31 luglio 2008 si prevede la verifica ed il monitoraggio dell'applicazione della nuova disciplina del credito d'imposta, con la valutazione della nuova occupazione generata, per area territoriale, sesso, età e professionalità.

Poiché tale credito d'imposta è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, per poterne fruire occorrerà attendere la preventiva notifica e la successiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Le misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno

La Finanziaria 2008 ha stabilito che le risorse destinate agli strumenti agevolativi di cui alla legge n. 488 del 1992 siano assegnate al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà accertarne periodicamente la disponibilità al fine di rendere possibile il riutilizzo di tali risorse – nel quadro della riforma degli incentivi avviata con la Finanziaria 2007 - per analoghe finalità di sviluppo. Questa norma consente al Ministero dello sviluppo economico di utilizzare una quota non superiore all'85% delle risorse rivenienti da revoche e rinunce delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per alcune linee di intervento, che – sottolinea la relazione illustrativa della Finanziaria “si ritiene possano avere un significativo impatto per la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo delle imprese, in particolare nel Mezzogiorno”.

Le risorse “liberate” dalla L.488 saranno destinate a finanziare: a) un programma nazionale per i giovani laureati residenti nelle Regioni del Mezzogiorno al fine di favorirne l'inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato; si prevedono in particolare tirocini formativi e di orientamento incentivati; b) lo sviluppo di attività produttive previste da accordi di programma in vigore e interventi finalizzati alla costruzione di centri destinati a Poli di

innovazione nelle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell'obiettivo Convergenza⁴. Si tratta, pertanto, delle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata, quest'ultima in regime di "phasing-out" dall'obiettivo Convergenza; c) la costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, per il monitoraggio della mobilità dal sud verso il nord del Paese e per favorire i percorsi di rientro; d) la concessione di una esenzione dal pagamento degli oneri sociali dovuti per tutti ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nelle imprese innovatrici in fase di avvio ("start up"); e) la creazione di un Fondo denominato "Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE", per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n 216; f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448; g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali nelle regioni del Mezzogiorno.

Si intende così sostenere le imprese particolarmente innovative, in particolare nei primi anni di attività, migliorando le prospettive di redditività a medio termine e favorendo l'attivazione di capitali privati. Secondo le stime fatte dal Ministero dello sviluppo, il programma potrebbe attivare circa 30mila stage.

In merito al programma di inserimento lavorativo dei giovani laureati delle regioni meridionali, l'ISTAT, nel corso dell'audizione sulla manovra 2008, ha indicato che la platea potenzialmente interessata a tale provvedimento potrebbe essere numerosa: il 46,4 per cento del totale dei giovani laureati del Mezzogiorno, con un picco del 59,9 per cento in Calabria. Per numero di giovani interessati, la prima regione, secondo l'Istat, potrebbe essere la Campania (40 mila unità) seguita dalla Sicilia (31 mila) e dalla Puglia (30 mila). Circa il 40 per cento della platea potenziale dei giovani coinvolti dalla norma della Finanziaria 2008 è laureato da non più di un biennio; un ulteriore 37 per cento da tre o quattro anni. L'85 per cento dei giovani ha un'età compresa tra i 25 e i 30 anni; la restante parte si distribuisce tra i 21 e i 24 anni di età. Infine, la stragrande maggioranza dei giovani (circa l'86 per cento) vive in famiglia.

Il completamento degli interventi della programmazione negoziata

Con una modifica al comma 862 della finanziaria 2007 è stato prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine per il completamento delle iniziative finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata che non siano ancora completate alla data di scadenza delle proroghe già concesse. La proroga è concessa se le iniziative risultino realizzate in misura non inferiore al 40% degli investimenti (prima si richiedeva il 30%). La relativa rendicontazione dovrà essere completata entro i sei mesi successivi.

⁴ Si ricorda che nell'Obiettivo 1, Convergenza, ricadono esclusivamente le aree delle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

Sono prorogati:

- ✓ per l'anno 2008 le agevolazioni fiscali e previdenziali per le imprese di pesca costiera e di pesca nelle acque interne e lagunari (art. 1, comma 172);
- ✓ al 31 dicembre 2008 le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina in materia di imposte di bollo, ipotecarie e di registro (art. 1, comma 173);
- ✓ per il periodo d'imposta 2007 l'applicazione dell'aliquota IRAP agevolata dell'1,9 per cento per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi (art. 1 comma 171);
- ✓ fino al 31 dicembre 2008 l'esenzione dall'accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra (art. 1, comma 175).

Le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi saranno considerate produttive di reddito agrario, così che la determinazione del reddito avverrà su base forfetaria in base a tariffe stabilite dalla legge catastale (art. 1, comma 176).

Sarà riconosciuto carattere di ruralità alle sole costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola destinate all'agriturismo (art. 1 comma 275).

Si estende l'ambito di intervento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura alle imprese giovanili della pesca (art. 2, comma 120).

Le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio potranno essere utilizzate dall'ISMEA per la concessione di garanzie al sistema creditizio destinate ad agevolare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese della pesca (art. 2, comma 121).

Tra le misure prioritarie da finanziare con il Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sono incluse quelle relative alle pratiche di gestione forestale sostenibile (art. 2, comma 124).

Si introducono misure per assicurare maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi del settore agroalimentare ed più ampia diffusione delle informazioni presso i consumatori (art. 2, commi 127-132).

Si dispone l'erogazione di un contributo annuale di 2,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per il 2010 per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare a Foggia (art. 2, comma 356).

Si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2008 per la concessione di aiuti alle aziende viticole siciliane colpite nel corso del 2007 dalla peronospera (art. 2, comma 135).

Oltre alle misure per tutelare i consumatori dal rincaro del costo dei mutui (per approfondimenti si veda la scheda relativa alla casa), sono state introdotte norme per il monitoraggio dei prezzi, per ridurre l'incidenza dell'Iva sull'aumento del prezzo del petrolio e per consentire l'azione collettiva risarcitoria.

In particolare, per favorire i consumatori in materia di prodotti energetici, si prevede che, qualora il prezzo del petrolio aumenti per almeno due punti percentuali rispetto al valore di riferimento indicato nel DPEF, le aliquote di accisa sui relativi prodotti siano ridotte in misura tale da compensare la maggiore IVA (art. 1, comma 290).

Si affida agli uffici prezzi delle camere di commercio il compito di ricevere segnalazioni su presunti andamenti anomali dei prezzi da parte dei cittadini e verificare le variazioni dei prezzi di beni e servizi. Le elaborazioni a livello periferico saranno trasmesse ad una nuova figura istituita a livello centrale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi (art. 2, commi 199-201), operante presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di sovrintendere alla tenuta e all'elaborazione delle informazioni richieste agli uffici prezzi delle Camere di Commercio, all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra i compiti del Garante rientra quello di accertare le anomalie nell'andamento dei prezzi e di riferirle al Ministro dello sviluppo economico, il quale provvede a segnalarle all'Antitrust e a formulare eventuali proposte normative. Le elaborazioni del Garante e delle Camere di commercio sono rese pubbliche attraverso il Portale delle imprese. L'incarico di Garante è di durata triennale e non prevede alcun compenso per la sua attività, per la quale si avvale delle strutture operanti nell'ambito dello Ministero dello sviluppo economico.

Class action. Viene introdotta nel nostro ordinamento l'azione collettiva risarcitoria, meglio conosciuta come Class action (art. 2, commi 445-449), uno strumento generale a tutela dei consumatori. Attualmente l'unica forma di azione collettiva in materia di tutela dei consumatori prevista nel nostro sistema giuridico è quella delle azioni inibitorie di cui agli articoli 37, 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che però non può essere utilizzata per conseguire la riparazione ovvero il risarcimento dei danni individuali.

I vantaggi della «azione di gruppo» riparatrice e risarcitoria appaiono di tutta evidenza sia con riferimento ai tempi del processo, sia con riferimento alla certezza del diritto, che all'efficacia e alla equità del risultato. Quanto alla durata dei giudizi, infatti, giova osservare che con un solo giudizio il sistema di tutela assorbirebbe migliaia di controversie, con ciò riducendosi l'impatto sulla macchina giudiziaria e con conseguente abbattimento dei relativi oneri difensivi.

Il testo della Camera, nel mantenere fermo l'impianto dell'azione collettiva a tutela dei consumatori disciplinata nel testo approvato dal Senato, apporta però alcuni correttivi di carattere tecnico, al fine di attuare un corretto bilanciamento delle esigenze di tutela dei consumatori nel quadro dei principi costituzionali sul diritto di difesa. Viene allargata la platea dei possibili destinatari: si specifica infatti che sono "legittimate ad agire le associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi". Viene anche introdotto il meccanismo del cosiddetto OPT IN, che prevede che i consumatori che intendano avvalersi della nuova forma di tutela dovranno comunicare per iscritto a chi propone l'azione la loro adesione all'azione collettiva che potrà essere comunicata anche nel corso del giudizio d'appello fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso sarà sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori che potranno proporre domande sullo stesso oggetto.

Inoltre, il meccanismo di opt-in, senza richiedere l'intervento in giudizio di ciascun consumatore (facoltà, questa, che comunque non viene preclusa, ma espressamente prevista), permette di celebrare un processo con due sole parti (l'associazione che propone l'azione collettiva e l'impresa

convenuta), ma di estendere, poi, gli effetti della sentenza che conclude il processo collettivo nei confronti di coloro che hanno semplicemente aderito all'azione.

L'esercizio dell'azione collettiva, o se successiva, l'adesione alla stessa, produce gli effetti interruttivi della prescrizione. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti ed assunte quando occorre sommarie informazioni si pronuncerà, determinando in tal modo un primo "filtro", sull'ammissibilità della domanda, dichiarandola inammissibile se manifestamente infondata, qualora sussista un conflitto di interessi o quando il giudice dovesse non ravvisare l'esistenza di un interesse collettivo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità quando, sul medesimo oggetto, è in corso una istruttoria davanti ad un'Autorità indipendente. Sarà poi sempre il giudice a stabilire i criteri secondo i quali erogare ai singoli l'eventuale risarcimento.

Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL (art. 2, commi 517-519). A valere sul Fondo per l'occupazione, si attribuisce a Italia Lavoro S.p.A. la somma di 14 milioni di euro per l'anno 2008, quale contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali della struttura. Si prevede inoltre che, anche per il 2008, il Ministero del lavoro possa destinare - a valere sulle risorse stanziare per l'attuazione dell'obbligo di frequenza di attività formative - una quota fino a 80 milioni di euro per attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età. Infine, si incrementa di 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'ISFOL.

Riutilizzazione di risorse stanziare per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro (art. 2, comma 520). Limitatamente all'anno 2008, si dispone un utilizzo parzialmente diverso delle risorse stanziare (dalla finanziaria scorsa) per incrementare di 60 unità l'organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, destinandone euro 1.015.000 per la medesima finalità e euro 1.734.650,70, al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro.

Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori-ammortizzatori sociali (art. 2, commi 521-525)

Anche per l'anno 2008 si dispongono una serie di misure in materia di sostegno del reddito e ammortizzatori sociali, quali:

- il rinnovo della possibilità di concessione "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendosi altresì l'autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti;
- la possibilità di concedere il trattamento di integrazione salariale straordinaria e il trattamento di mobilità ai lavoratori di imprese ordinariamente escluse dall'ambito di applicazione di tali ammortizzatori sociali;
- il rifinanziamento dell'intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto nei casi di crisi aziendale, relativa alla cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi;
- la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;

Parasubordinati (art. 2, commi 526-530). Per consentire l'inserimento lavorativo dei parasubordinati si prevede l'attivazione sperimentale di appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali sarà anche possibile erogare ai partecipanti prestazioni sotto forma di voucher. Il voucher potrà essere utilizzato anche a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo e dovrà in ogni caso essere condizionata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà (art. 2, comma 531). Autorizzando una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, si proroga a tutto il 2008, il termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti (in particolare, contratti di solidarietà "difensivi"), beneficiando delle agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (un contributo pari al 50% del monte retributivo non erogato a seguito della riduzione di orario, ripartito in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati; estensione anche alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento CIGS, anche ove occupino meno di 16 dipendenti).

Sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 2, comma 532-534). Si interviene correggendo la modalità di copertura degli oneri finanziari relativi all'attuazione di alcune finalità della legge delega in materia di sicurezza del lavoro (123/07), ripristinando l'originaria finalizzazione prevista dalla finanziaria 2007, destinata alla riduzione dei premi INAIL relativi alla gestione separata artigianato. Ora la copertura è offerta da un apposito stanziamento di 50 milioni annui a decorrere dal 2008. Infine, si incrementa di 2,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

LSU e ASU (art. 2, commi 549-552). Si tratta di un consistente pacchetto di misure introdotto dalla Camera dei deputati. In particolare:

- ✓ si dispone lo stanziamento, a decorrere dal 2008, di un contributo di 50 milioni di euro, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro, in favore delle regioni rientranti negli obiettivi di convergenza dei Fondi strutturali UE;
- ✓ si autorizza il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la regione interessata e nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui dal 2008, a stipulare convenzioni con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro finalizzate a stabilizzare sia i lavoratori impiegati in ASU, sia i lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano stati interessati dalle convenzioni relative ad attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili;
- ✓ si dà la possibilità agli enti utilizzatori di procedere, in deroga ai vincoli della normativa vigente, all'assunzione - a tempo indeterminato con inquadramento nelle categorie A e B e all'assunzione a tempo determinato con inquadramento nelle categorie C e D e comunque attraverso procedure selettive - di lavoratori impiegati in ASU;
- ✓ si autorizza il Ministero del lavoro, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui per il triennio 2008-2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50 mila abitanti al fine di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili a carico del bilancio dei medesimi comuni da almeno 8 anni.

Infine, si autorizza la Regione Siciliana a trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i rapporti riguardanti il personale della protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico.

Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni (art. 3, commi 76-85). Al fine di prevenire l'uso non appropriato di forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, si precisa che vi si possa ricorrere

solamente a soggetti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria. Le limitazioni previste dall'ordinamento (art. 7, d. lgs 165/01) al conferimento di incarichi al personale esterno all'amministrazione sono derogate in caso di: componenti di organismi di controllo interno volti al controllo della regolarità amministrativa, contabile, di gestione, alla valutazione della dirigenza, al monitoraggio degli investimenti pubblici. Sono fatte salve, inoltre, le misure di riserva di una quota del 60% di nuove assunzioni tramite prove selettive adottate dalle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali.

Attraverso la riscrittura dell'articolo 36 del d.lgs 151 si sancisce che le pubbliche amministrazioni possano effettuare assunzioni di personale utilizzando esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avvalendosi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla disciplina privatistica al solo scopo di fronteggiare esigenze stagionali o per periodi comunque non superiori a 3 mesi. Unica deroga è ammessa per le autonomie locali in caso di sostituzione di personale in maternità e, comunque, con l'indicazione esplicita del nominativo del lavoratore da sostituire. Non si ammette in nessun caso il rinnovo del contratto o l'utilizzo dello stesso lavoratore con altra tipologia contrattuale, mentre è ammesso che per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali, le amministrazioni possano ricorrere all'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo massimo di 6 mesi, non rinnovabili. Le eventuali violazioni non comportano la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro eseguita in violazione di disposizioni imperative e le amministrazioni avranno l'obbligo di rivalersi sui dirigenti responsabili in caso di dolo o colpa grave. Tale disciplina non si applica agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, agli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali, nonché ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali ad alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle pubbliche amministrazioni, e ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituiti presso le amministrazioni centrali e regionali. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno con organico inferiore a 15 unità, gli enti del Servizio sanitario nazionale e gli enti di ricerca e le università, possono utilizzare forme contrattuali flessibili, oltre che per le finalità su indicate, anche in relazione ad ulteriori esigenze specificamente e tassativamente indicate. Nei limiti dei casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze legate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento alle figure infungibili del personale medico, al personale infermieristico e al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile anche per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le amministrazioni dello Stato, le agenzie ed altri enti pubblici possono avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 35% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell'anno 2003. Infine, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), sono tenute a contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007.

Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 3, commi 86-122). Si tratta di un complesso di misure molto ampio che riguarda tutto il settore della pubblica amministrazione (per la parte relativa alle assunzioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco si rimanda alla scheda sulla sicurezza).

- ✓ Le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni, autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 della legge finanziaria 2005, in deroga al "blocco del turn over" disposto dalla medesima legge, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.
- ✓ Si prevede inoltre che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono valide per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

- ✓ Segue quindi una lunga serie di disposizioni volte a consentire l'assunzione di personale, in ragione di particolari esigenze di funzionamento.
- ✓ In primo luogo, si estende la possibilità di procedere a nuove assunzioni anche alle amministrazioni interessate da processi di stabilizzazione (e al Cnel, per 15 unità, di cui 3 dirigenti) previsti dalla finanziaria 2007.
- ✓ Ai fini della tutela dell'ordine pubblico, della prevenzione e del contrasto della criminalità, della repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e della tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, sono autorizzati a procedere ad assunzioni in deroga alla legislazione vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2008, a 120 milioni di euro per il 2009 e a 140 milioni di euro a decorrere dal 2010.
- ✓ Si estende, fermo restando il principio dell'immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni solo previo espletamento di procedure selettive di natura concorsuale, la possibilità di stabilizzare da parte delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni locali e regionali, anche al personale a tempo determinato che consegua i requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.
- ✓ Si prevede l'adozione, entro il 30 aprile 2008, di piani per la progressiva stabilizzazione di personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007, con i requisiti previsti dalla finanziaria 2007, e di collaboratori coordinati e continuativi, con contratti di collaborazione già in essere.
- ✓ L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze legate alla protezione civile, potrà continuare ad avvalersi del personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 28 settembre 2007.
- ✓ Si autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga alle vigenti norme limitative delle assunzioni, a bandire concorsi e procedere ad assunzioni straordinarie di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, al fine di ampliare la fruizione dei luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura e di 100 unità di personale di posizione economica C1, selezionate tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, al fine di potenziare la tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari.
- ✓ Per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, il Ministero per le politiche agricole potrà procedere all'impiego del personale operaio già assunto e non interessato dalle procedure di stabilizzazione.
- ✓ È prorogato a tutto il 2008, il comando del personale della società Poste italiane S.p.A., già dipendente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., presso pubbliche amministrazioni.
- ✓ Infine si prevedono misure per il personale delle ARPA, di esperti, in missione temporanea, presso uffici di Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero su proposta di Amministrazioni pubbliche diverse da quella del Ministero degli affari esteri, di personale del servizio sanitario nazionale, di camere di commercio e dell'Unioncamere, di personale educativo negli istituti penitenziari.

Estensione del diritto al collocamento obbligatorio (art. 3, comma 123). Si estende il campo di applicazione dell'istituto del collocamento obbligatorio in favore dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari anche agli orfani, o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che sono morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa

dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita per infortunio sul lavoro.

Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni (art. 3, commi 124-130). Al fine di garantire la ricollocazione del personale delle pubbliche amministrazioni in situazione di esubero e la funzionalità delle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della funzione pubblica) e il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, volti alla ricollocazione del personale presso uffici con rilevanti vacanze di organico. Con i medesimi accordi di mobilità sono autorizzati trasferimenti, anche temporanei, di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che si trovino in situazione di esubero, da ricollocare con priorità in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Si consente la possibilità di disporre la mobilità, anche in via temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell'insegnamento, iscrivendo tale personale in un ruolo speciale ad esaurimento. Infine, si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra domanda e offerta di mobilità.

Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco (art. 3, commi 130-146). E' previsto un incremento delle risorse destinate, dalla finanziaria 2007, per il biennio 2006-2007, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri) di 1.081 milioni di euro per l'anno 2008 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Di tali risorse, 564 milioni di euro sono resi immediatamente disponibili per l'anno 2008 per il personale del comparto scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dal D.L. 159 del 2007 e dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007 cui si devono aggiungere ulteriori 210 milioni di euro a decorrere dal 2008, per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente. Si prevede inoltre un incremento delle risorse destinate, dalla legge finanziaria 2007, per il biennio 2006-2007 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico di 338 milioni di euro per l'anno 2008 e di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, nell'ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 181 milioni di euro per l'anno 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

A tali risorse si devono aggiungere 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia e 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2008, da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I maggiori oneri per il personale derivanti dalle intese e degli accordi già sottoscritti sono esclusi, per il 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali. Una quota di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008, è finalizzata a recepire i principi generali dell'intesa per il rinnovo del contratto dei segretari comunali e provinciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In relazione alle intese e dagli accordi già sottoscritti, si incrementa il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, per una somma pari a 660 milioni di euro per il 2008 ed a 398 milioni di euro a decorrere dal 2009 e per le amministrazioni pubbliche non statali per un importo complessivo di 272 milioni di euro per il 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università.

Infine, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), sono previsti complessivamente a 240 milioni di euro per il 2008 e a 355 milioni di euro a decorrere dal 2009, mentre lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico è pari complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

La finanziaria per l'anno 2008 predispone una serie di interventi nel campo sociale con la creazione di ulteriori Fondi o il potenziamento di quelli già esistenti. Inoltre, particolare attenzione viene dedicata alle famiglie sia con l'introduzione di nuovi sgravi fiscali (si veda la scheda sullo con la modifica della normativa sui congedi parentali sia attraverso il rifinanziamento di fondi quali quello sulla non autosufficienza o quello per lo sviluppo dei servizi territoriali degli asili nido che direttamente vanno ad incidere sulla qualità e sull'organizzazione della vita familiare nel suo complesso.

Fondo nazionale per le politiche sociali. Con la finanziaria 2008 il Fondo nazionale per le politiche sociali, strumento principe per finanziare i servizi socio-assistenziali forniti dai Comuni alla collettività, ha una dotazione superiore a 1.600 milioni di euro.

Detrazione per famiglie numerose (art. 1 comma 15). Tale comma interviene sugli articoli 12 e 13 del DPR n. 917 del 1986 modificando le disposizioni in materia di detrazioni IRPEF per carichi di famiglia e per categoria di reddito. Si dispone un incremento della detrazione IRPEF per figli a carico qualora il numero degli stessi sia non inferiore a quattro, nonché il rimborso della ulteriore detrazione introdotta nel caso di incapacità. La detrazione viene fissata in misura pari a 1.200 euro annui ed è da ripartire in quote uguali tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, in caso di separazione, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Inoltre, se uno dei due coniugi è a carico dell'altro, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo.

Disposizioni in materia di assegni familiari (art. 1 comma 200). La norma dispone, nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili, secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge n. 296/2006. Con tale disposizione, si vuole estendere anche a questo tipo di nuclei familiari i criteri di riforma introdotti dalla legge n. 296/2006, regolarizzando, così, l'andamento degli assegni in funzione del reddito familiare, evitando anche per questi le cosiddette trappole della povertà.

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido (art. 1 comma 201) La norma, introdotta al Senato, prevede che per il periodo d'imposta 2007 si applichino le disposizioni di cui al comma 335 dell'art. 1 della l. 266/2005 (legge finanziaria 2006). In particolare è prevista una detrazione del 19 per cento dell'imposta lorda, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del TUIR, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

Congedo di maternità in caso di adozione ed affidamento (art. 2 commi 452- 456) Si dispone che il congedo di maternità per la madre lavoratrice in caso di adozione o affidamento di minore sia esteso a cinque mesi. L'estensione concerne sia i casi di adozione nazionale che quelli di adozione internazionale. Inoltre si sopprime sia il limite di età di sei anni del minore di nazionalità italiana adottato affinché la madre possa usufruire del congedo sia la cessazione del congedo al compimento della maggiore età da parte dell'adottato (qualora tale compimento ricada durante la durata del congedo). Inoltre, si estende la possibilità al lavoratore di poter usufruire del congedo parentale alle medesime condizioni della lavoratrice qualora quest'ultima non lo richieda, anche nelle ipotesi di adozione e affidamento. Infine, si amplia la possibilità di poter usufruire del congedo parentale andando a sopprimere quello che era il vincolo del limite di età del minore, purchè tale diritto sia fatto valere entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre la sua maggiore età.

Piano territoriale asili nido (art. 2, comma 457 - 459). Sono ridefinite le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge

finanziaria per il 2007, lasciando inalterata l'autorizzazione di spesa relativa al 2007 e al 2009 (pari a 100 milioni di euro annui) ed incrementando di 70 milioni di euro lo stanziamento per il 2008 attualmente fissato in 100 milioni di euro. I commi successivi istituiscono un Fondo pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della Difesa. Agli asili nido istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa potranno accedere anche minori che non siano figli di dipendenti dello stesso Ministero in quanto tali asili concorreranno ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Ulteriori finalità a carico del fondo per le politiche della Famiglia (art. 2 comma 462). Si modifica il comma 1251 della finanziaria 2007 aggiungendo tra le finalità del Fondo per la le politiche della famiglia anche quella di favorire la permanenza o il ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. Tale norma va collegata al previsto incremento del Fondo per la non autosufficienza nonché alla celere predisposizione di una normativa organica sulla materia

Fondo contro la violenza alle donne (art 2 comma 463). Per l'anno 2008 in base a quanto era già stato previsto dal DPEF viene istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro.

Sostegno alle attività a tutela dei minori (art. 2 comma 464). Il comma autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 al fine di potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall'Ente morale "S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus" a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso e maltrattamento

Fondo per le persone non autosufficienti (art. 2 comma 465). Si autorizza l'incremento di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre n. 296 (finanziaria 2007) di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 200 milioni di euro per l'anno 2009. In tutto quindi si prevede per l'anno 2008 uno stanziamento pari a 300 milioni di euro e per il 2009 pari a 400 milioni di euro.

Indennità ciechi parziali (art 2 commi 466-469). Questi commi introdotti durante l'esame del provvedimento alla Camera prevedono da una parte l'abrogazione del comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006). Il quale a sua volta stabiliva che il contributo ad enti operanti per l'assistenza e la formazione dei ciechi previsto dalla legge 23 settembre 1993, n. 379 fosse erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari. Dall'altra si eleva l'importo dell'indennità speciale per i ciechi parziali a 176 euro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di corresponsione della citata provvidenza.

Fondo nazionale l'infanzia ed adolescenza (art. 2 comma 470). Si modifica l'articolo 1, comma 1258, della legge finanziaria per il 2007, precisando che la legge finanziaria determina la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza esclusivamente per la parte delle risorse destinate ai comuni di cui alla legge n. 285 del 1997 (si tratta dei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari);

Modalità riparto Fondo nazionale politiche sociali (art. 2 commi 471-473). Si recano disposizioni volte ad assicurare, in sede di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, un'anticipazione annuale delle risorse destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e alle province autonome, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivi disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Il citato anticipo è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente

Fondo per la mobilità dei disabili (art. 2 comma 474). Il comma istituisce un fondo per la mobilità dei disabili, con dotazione di 5 milioni di euro per il 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per interventi volti alla realizzazione di un parco ferroviario che permetta il

trasporto di disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti in Italia. Il fondo potrà essere alimentato da atti di donazione e dai proventi di contratti di sponsorizzazione. Per le modalità attuative della norma si fa rinvio ad un decreto dei Ministri dell'economia, dei trasporti e della salute.

Fondo inclusione sociale immigrati (art. 2 comma 536). Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati istituito al comma 1267 della finanziaria 2007 è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro. Quindi in tutto per il 2008 sono 100 i milioni di euro stanziati.

Contributo Comitato italiano paraolimpico (art. 2 comma 568). Viene ulteriormente incrementato di due milione di euro per l'anno 2008 e di un milione di euro per gli anni 2009 e 2010 il contributo al CIP. In totale per il 2008 saranno 5 i milioni per il CIP.

Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa (art. 2 commi 437 - 439). Si istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un Fondo la cui dotazione, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, sarà pari a 1,25 milioni di euro. Tale Fondo avrà la finalità di diffondere la cultura e la responsabilità delle imprese. Per la sua istituzione viene ridotto di pari importo il Fondo delle politiche sociali.

La finanziaria 2008 nel settore sanitario si inserisce in quel percorso di condivisione, collaborazione e responsabilità tra Stato e Regioni al fine di garantire un governo integrato del Ssn da parte di tutti i soggetti interessati che ha avuto inizio nel 2006 con la firma del “Patto per la Salute” che è proseguito poi con la finanziaria 2007.

Se la finanziaria 2007 ha segnato l’inizio della svolta nella gestione del Ssn, la finanziaria 2008 consolida questo cambiamento continuando quella duplice politica, da un lato d’efficienza, rigore e lotta agli sprechi nella gestione delle risorse erogate al Ssn e dall’altra aumentando le risorse stesse.

Il Fondo sanitario nazionale. Non solo si conferma lo stanziamento previsto per il 2008 (99.082 milioni) ma lo si incrementa fino a 100,623 milioni di euro (+ 3,583 milioni rispetto al 2007 e + 9,6 milioni rispetto al 2006). Nella quota sono compresi anche i fondi per i rinnovi contrattuali del personale.

Attuazione dei piani di rientro regionali (art. 2 commi 46-49). Attraverso dei prestiti agevolati in attuazione degli accordi sottoscritti con le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia per il risanamento dei rispettivi Ssr lo Stato anticipa fino a 9.1 miliardi di euro per l’estinzione dei debiti contratti con le banche fino al dicembre 2005. Questo articolo è direttamente collegato all’articolo 4 del decreto legge fiscale che dà la possibilità di nominare “commissaria ad acta” nelle Regioni, che già impegnate nei piani di rientro del deficit sanitario, previsti dagli accordi di quest’anno non mantengono gli impegni presi per il contenimento della spesa.

Edilizia sanitaria (art. 2, commi 279-280). Pur rimanendo invariato lo stanziamento iniziale di 23 miliardi di euro, tre in più rispetto alla finanziaria 2007, la materia ha subito continue modifiche nel corso dell’esame del provvedimento fino ad arrivare all’attuale testo che per molti aspetti ricalca il testo iniziale della finanziaria.

Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie (art.2 commi 283 e 283). L’articolo, introdotto dall’approvazione in Commissione Bilancio della Camera di un emendamento del Governo, prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, al fine di assicurare la piena attuazione della riforma della sanità penitenziaria, avviata con il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, con inclusione dell’assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari. Inoltre, la norma stabilisce che, in attesa del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della giustizia continua a svolgere le funzioni di competenza. Nello stesso periodo transitorio, sono prorogati i rapporti d’incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell’amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

Promozione e sicurezza della rete trapiantologica (art. 307 e 308). La norma prevede una autorizzazione di spesa pari a euro 700.000 annui a decorrere dal 2008 ai Centri regionali per i trapianti di cui all’articolo 10 della legge 1° aprile 1999. Il riparto delle risorse è operato con decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Mentre, il Centro nazionale per i trapianti, per svolgere le sue funzioni di coordinamento, di controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti ect.

Giovani ricercatori nel settore sanitario (art.2 commi 316 e 317). La norma novella la disciplina di cui all’articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), relativa ai progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni. Nell’attuale versione, la normativa prevede che, per gli anni 2007 e 2008, una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo per la ricerca e la sperimentazione sanitaria sia destinata ai progetti di ricerca presentati

da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato. La novella rende permanente tale quota di riserva ed eleva (con decorrenza dal 2008) il suo limite minimo dal 5 al 10 per cento.

Spesa ed uso dei farmaci (art. 2 commi 348-355). Sono previste nuove linee di politica farmaceutica che delineano l'inizio di una vera e propria riforma del settore:

- ✓ Farmaci sperimentali e farmaci per indicazione diversa dall'autorizzata. Divieto assoluto di prescrizione di questi farmaci da parte del medico se non sono disponibili almeno dati favorevoli da trias di Fase II. Le decisioni in materia sono affidate alla Commissione tecnico-scientifica dell'Aifa.
- ✓ Recupero medicinali. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) o delle loro famiglie possono essere riutilizzate negli stessi ambiti o anche cedute ad organizzazioni senza fini di lucro. La norma vale anche per i medicinali contenenti stupefacenti o psicotrope.
- ✓ Finanziamenti aggiuntivi. Gli adempimenti per l'accesso ai finanziamenti aggiuntivi per il ripiano dei debiti pregressi 2001-2004 in relazione alla spesa farmaceutica 2007 si intendono evasi per il superamento del tetto del 13% per quella convenzionale e del 3% per quella ospedaliera.
- ✓ Lega italiana lotta contro tumori. Il comma, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la concessione di un contributo straordinario di 1 milione di euro annuo per il triennio 2008-2010 in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori ai fini di consolidare e rafforzamento delle strutture e dell'attività di assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla medesima;
- ✓ Registro dottori in chiropratica. Anche questo comma è stato introdotto durante l'esame al Senato e prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un registro dei dottori in chiropratica, con esclusione di oneri a carico della finanza pubblica. L'iscrizione nel suddetto registro è consentita a coloro che siano in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o di titolo equivalente

Commissione nazionale per la formazione continua (art. 2 commi 357-360). La norma in attuazione dell'accordo Stato-regioni del 1° agosto 2007, introdotta durante l'esame del provvedimento in Commissione Bilancio alla Camera, riordina il sistema di educazione continua in medicina (E.C.M.), valorizzando il ruolo della Commissione nazionale per la formazione continua, che viene incardinata nell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Quest'ultima assume la nuova denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Vengono quindi dettate disposizioni in ordine alla composizione della Commissione nazionale, rimessa ad un decreto del Ministro della salute, e al personale dipendente dalla citata Agenzia. La dotazione organica del personale di ruolo della medesima Agenzia è fissata in sessanta unità, di cui quarantotto di personale non dirigenziale e dodici di personale con funzioni dirigenziali

Disposizioni a favore di soggetti danneggiati in ambito sanitario (art 2 commi 361-364). La norma prevede l'autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie nonché a coloro che siano effetti da sindrome talidomide. Tale ultima casistica è stata introdotta durante l'esame alla Camera. Queste risorse si aggiungono a quelle stanziare agli stessi fini nel decreto-legge n. 159/2007 licenziato dal Senato, nell'ordine di 150 milioni di euro.

Personale Croce Rossa (art. 2 commi 366-367). Si dà la possibilità alla CRI di confermare sia i contratti di lavoro a tempo determinato per la durata della convenzioni a cui si riferiscono sempre che queste riguardino i settori dei servizi sociali e socio sanitari, sia per i soggetti in possesso dei

prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della Croce rossa italiana, di essere gradualmente assorbiti presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso le regioni.

Lotta al randagismo e gestione canili (art. 2 commi 370 e 371). Il comma 377 modifica l'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sopprimendo il termine "incuranti" confermando così, la legittimità dello strumento della sterilizzazione ai fini dell'attuazione dei piani di controllo delle nascite degli animali di affezione la cui attuazione è demandata ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane. Mentre il comma 378 aggiunge un periodo al comma 829 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, stabilendo che i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e i gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati, che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle suddette.

Vaccinazione cancro all'utero per le dodicenni (art. 2 commi 372). Si incentiva la campagna attraverso lo stanziamento di una quota non inferiore al cinquanta per cento dell'apposito fondo per l'anno 2008 per promuovere l'offerta effettiva del vaccino Hpv per le dodicenni.

Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale (art. 2 comma 374). Il comma, introdotto alla camera, ridefinisce, per gli anni 2008 e 2009, le destinazioni del Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale istituito dalla legge finanziaria 2007. La norma, pur lasciando invariato l'importo complessivo del Fondo destinato alle regioni (60,5 milioni di euro), modifica l'elenco delle finalità cui devono essere prioritariamente volti i menzionati progetti. Inoltre, non viene più specificato l'importo destinato a ciascuna finalità. Rispetto all'elenco previsto dalla legge finanziaria per il 2007 sono espunte le iniziative per la salute della donna, delle gestanti e dei neonati ed inserite le seguenti ulteriori finalità: attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;

Personale istituti zooprofilattici (art. 2 comma 375). Il comma, anche questo introdotto alla Camera, modifica la disciplina per le assunzioni di personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di cui all'articolo 1, comma 566, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). La norma prevede che la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007) è subordinata all'accertamento dei requisiti specifici professionali e generali di idoneità. Inoltre, a partire dal 2008, lo stanziamento previsto dalla legge n. 3/2001, nell'ambito delle misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, è rideterminato in euro 35.300.000.

Quota fissa di partecipazione (art. 2 commi 376-378). Anche per l'anno 2008 si proroga, la sospensione del *ticket* sull'assistenza ambulatoriale specialistica di 10 euro previsto dalla legge finanziaria 2007. L'articolo 1, comma 796, lettera p), della suddetta legge aveva infatti previsto l'introduzione di un nuovo *ticket*, con esclusione dei soggetti esenti, sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale pari a 10 euro per ricetta. Successivamente, con il decreto-legge n. 300 del 2006 (c.d. "milleproroghe"), la vigenza delle citate norme è stata limitata al 31 marzo 2007, consentendo, tra l'altro, alle regioni di assumere provvedimenti alternativi all'applicazione della quota fissa di 10 euro, fermo restando l'importo della manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 843 milioni per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009. Con il decreto-legge n. 23 del 2007 è stata poi prevista l'abolizione della quota fissa sulla ricetta fino al 31 dicembre 2007. In relazione all'esclusione per l'anno 2008 della quota fissa suddetta, il livello di finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale viene incrementato di 834 milioni (per il medesimo anno).

Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica (art. 2 comma 379-381). La disposizione demanda al Ministero della salute la promozione per l'adozione, da parte delle regioni, di programmi intesi ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida definite con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si introduce, poi, per il solo 2008, un limite di spesa, nazionale e regionale, per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica, e si dispone un aumento del 9 per cento del livello delle tariffe massime relative alle medesime prestazioni.

Contratti di lavoro flessibili per medici, infermieri e personale di supporto (art. 3 comma 10). Gli enti del Ssn in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche possano avvalersi di personale con contratti di lavoro flessibile non solo per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi ma anche per la sostituzione di assenti o cessati dal servizio per situazioni contingenti legate al rispetto dei Livelli essenziali di assistenza. Inoltre si potranno avere contratti flessibili per lo svolgimento di progetti di ricerca e innovazione tecnologica.

Riposo giornaliero per il personale del ruolo medico (art. 3 comma 85). Si dispone che al personale del ruolo sanitario del SSN non si applica la disciplina in materia di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del D.Lgs. 66/2003, facendosi invece riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro nel rispetto dei principi generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori..

Scuola

Il rilancio del ruolo della scuola pubblica e la modernizzazione del sistema di istruzione e formazione già avviati con la riforma dell'esame di Stato, l'innalzamento dell'obbligo a 16 anni, il ripristino del tempo pieno, la valorizzazione dell'istruzione tecnica e professionale e la sospensione della riforma delle superiori, trova continuità con la finanziaria 2008.

Insegnanti di sostegno (Art. 2, commi 314). Viene autorizzato, garantendo il rapporto di un insegnante di sostegno ogni due alunni disabili, un contingente di circa 94.000 posti di sostegno complessivi, rispetto all'attuale contingente di circa 91.000, garantendo al 70% degli insegnanti di sostegno di passare di ruolo.

Personale ATA (art. 2, comma 315). Si prevede l'assunzione di 10 mila unità del personale amministrativo, tecnico ausiliare (ATA) e l'impegno di esaminare la posizione giuridico-economica del personale ATA trasferito dagli Enti locali allo Stato.

Reclutamento degli insegnanti (art. 2, comma 316). Viene affrontato, rivedendone la disciplina, il problema del reclutamento degli insegnanti attraverso concorsi ordinari a cadenza biennali, fatta comunque salva la validità delle graduatorie definite ai sensi della finanziaria 2007.

Nuovo modello organizzativo (art. 2, commi 317-325). Si prevede, in alcune Province, una sperimentazione triennale di un nuovo modello organizzativo, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione, ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa, a migliorare l'utilizzo del personale e delle risorse e a favorire, attraverso appositi accordi territoriali, un miglior rapporto con le Regioni e gli enti locali. Al termine del periodo sperimentale, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il nuovo modello potrà essere esteso a tutto il territorio nazionale.

Licei linguistici (art. 2, comma 426). Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è previsto un contributo di 5 milioni, quale concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province.

Adeguamento antisismico degli edifici scolastici (art. 2, comma 276). A decorrere dal 2008, si incrementa di 20 milioni di euro il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, secondo programmi basati su gradi di rischio.

Per valorizzare il lavoro dei docenti, anche supplenti, si prevede la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese per l'auto-aggiornamento e la formazione fino a un importo massimo di 500 euro (art. 1, comma 207).

Università & Ricerca

La manovra 2008 prevede importanti provvedimenti a favore del sistema dell'università e della ricerca.

Sistema universitario nazionale (art. 2, commi 428-431). Viene incrementato di 45 milioni di euro del Fondo di funzionamento ordinario (FFO), di cui 40 milioni di euro finalizzati ad incrementare l'assegno di dottorato di ricerca e 5, esclusivamente per l'anno 2008, destinati alle Università che hanno avviato la procedura di statizzazione. Si prevede inoltre la costituzione di un apposito fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro l'anno di cui 334 ad incremento del Fondo di

finanziamento ordinario per le università (FFO)⁵, 205 destinati al rinnovo dei contratti dei docenti universitari e 11 milioni di euro alle Scuole superiori ad ordinamento speciale e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca. Infine si provvede all'abolizione del fuori ruolo dei professori universitari (art. 2, comma 434)

Giovani ricercatori (art. 2, commi 313-315). Per favorire la ricerca di base è destinata, ai giovani ricercatori, che non hanno compiuto i 40 anni, una quota del 10% del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito con la finanziaria 2007, (**art. 2, comma 318**) è inoltre istituito, per l'anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro. si prevede inoltre, con decorrenza a partire dal 2010. Mentre a favore degli Enti di Ricerca* è previsto un incremento, in tabella C, di 80 milioni di euro.

Scuole di specializzazione mediche (art. 2, comma 433) Si interviene sui requisiti per la partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche stabilendo che agli esami di ammissione possono accedere anche i laureati in medicina e chirurgia e gli studenti iscritti all'ultimo anno del relativo corso di laurea che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea

Formazione Artistica e Musicale (art. 2, comma 435). Un finanziamento di 10 milioni di euro viene anche destinato al sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

CEINGE (art. 2, comma 436). Si autorizza una spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, finalizzati al funzionamento del Centro di ricerca CEINGE, Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli.

Agevolazioni fiscali (articolo 1 comma 66 e comma 208) Dal punto di vista fiscale si interviene aumentando l'aliquota del credito di imposta dal 15 al 40 per cento, per tutte le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo mediante contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Inoltr si concede agli studenti fuori sede una detrazione d'imposta, non superiore a 500 euro, sui i canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Ancora, in coerenza al programma di legislatura, basato sulla gratificazione del merito e attuato dal piano straordinario triennale di assunzione, come previsto dalla finanziaria 2007, si è provveduto, ad escludere dalla sanatoria delle amministrazioni pubbliche il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento, di ricerca e di collaborazione alla ricerca nell'università (art 3 comma 94).

Beni Culturali

Cinema (Art. 1 commi da 325 a 343). Una risposta concreta al settore cinematografico viene data introducendo il così detto modello di "tax credit". Si tratta di un bonus sotto forma di credito di imposta destinato sia alle imprese esterne (c.d. tax credit esterno) che alle imprese interne al settore cinematografico (c.d. tax credit interno). Infatti, viene riconosciuto, alle imprese non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, un credito d'imposta nella misura del 40% dell'apporto in denaro (che non può superare un milione di euro per ciascun periodo d'imposta) con l'obbligo di utilizzarne l'80% nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione (requisito della c.d. territorialità). Alle imprese appartenenti al settore cinematografico è riconosciuto, invece, un credito d'imposta pari al 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, se si tratta di imprese di produzione cinematografica, invece, per le imprese di distribuzione cinematografica il credito di imposta equivale al 15% per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, al 10% per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità

⁵ Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, determinato annualmente dalla tabella C, comprende le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali delle università, le spese per il personale docente e non docente, le spese per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria. La finanziaria 2008 ha previsto un incremento totale al fondo di 379 milioni di euro che in realtà, applicando il taglio lineare in Tabella C (Art. 3 comma 150), viene decurtato di circa 87 milioni di euro, portando così l'incremento a circa 292 milioni di euro. Il Taglio lineare della Tabella C decurta, inoltre, l'incremento a favore degli Enti di Ricerca* e l'incremento al fondo dell'editoria.

italiana, espressione di lingua originale italiana e al 20% per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, invece, per le imprese di esercizio cinematografico, il credito di imposta equivale al 30% per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale e al 20% per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale. Inoltre si finalizza un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010, al ripristino e all'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche.

Interventi Vari

Fondazioni Lirico Sinfoniche (art. 2 comma 389) si interviene a risanare le fondazioni lirico sinfoniche, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Festival Pucciniano (art. 2 comma 402) per la celebrazione del 150° anniversario della Nascita di Giacomo Puccini si autorizza, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro;

Restauro archeologico dei teatri (art. 2 comma 403): si autorizza lo stanziamento di 1 milione di euro finalizzato al restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri e anfiteatri;

Fondo per il ripristino del paesaggio (Art. 2 comma 404): è prevista una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio nelle aree incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO;

150° anniversario dell'Unità d'Italia (Art. 2 comma 408) si dispone un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per il 2008 per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Centro per il libro e la lettura (Art. 2 comma 409) si dispone un finanziamento a favore del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di 3 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Editoria*: è previsto un incremento al fondo dell'editoria (L. 67/1987, Tab C) di circa 37 milioni di euro per il 2008, di 56 milioni di euro per il 2009 e di 64 milioni di euro per il 2010. ;

Comunicazione

TV (Art. 2, commi 293 e commi 301 e 302): Si prevede, per le emittenti televisive locali, un incremento di 10 milioni di euro, dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro dal 2009. Inoltre, con un incremento di 50 milioni di euro, si rifinanzia il Programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno e si incrementa di 20 milioni di euro, per l'anno 2008, il Fondo per il passaggio al digitale. Ulteriore intervento significativo è determinato dalle modifiche al testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 177/2005), modifiche che introducono le seguenti disposizioni:

- ✓ le quote di riserva delle opere europee non sono più destinate alle opere prodotte negli ultimi 5 anni.
- ✓ Si stabiliscono nuovi criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana definiti con decreto del Ministro della comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria.
- ✓ Per stabilire i criteri per assicurare il rispetto degli obblighi di riserva introdotti per i programmi in pay-per-view si rimanda ad un regolamento dell'Autorità.

- ✓ Esclusivamente con riguardo all'obbligo da parte delle emittenti televisive di riservare una sottoquota del 20 per cento alle opere italiane, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi.

Sport

La finanziaria 2008 interviene a favore dello sport prevedendo l'istituzione di un fondo, denominato "Fondo per lo sport di cittadinanza", al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Inoltre prevede uno stanziamento di 13 milioni di euro, per l'anno 2008, in favore del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui 3 milioni di euro sono finalizzati ai Campionati mondiali maschili di pallavolo che si svolgeranno in Italia nel 2010. inoltre è previsto l'incremento del Contributo al Comitato italiano paralimpico di 2 milioni di euro per il 2008 e di 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010 (Art 2 commi 564, 565 e 566).

Turismo

Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, si prevede che (art 1 commi 193, 194 e 195):

- ✓ mediante l'adozione di DPCM, siano definite sia le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche, sia le modalità di utilizzo del "Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico" per l'erogazione di «buoni-vacanza» da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli.
- ✓ con uno o più regolamenti, siano definite le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici, sia la nascita di nuove imprese del settore, nel rispetto delle competenze regionali;
- ✓ il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicuri il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali ed internazionali che intendano promuovere progetti di investimento volti ad incrementare e riqualificare il prodotto turistico nazionale

Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi

Per la razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi (art. 2, commi 569-576) si dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad eccezione delle scuole delle istituzioni educative e delle università - trasmettano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto previsionale del proprio fabbisogno di beni e servizi per il cui acquisto si applica il "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*". Sulla base dei prospetti preliminari di fabbisogno e sulla base delle informazioni sugli acquisti delle suddette amministrazioni per gli anni 2005-2007 mediante il "Sistema di contabilità gestionale", il Ministero dell'economia e delle finanze - avvalendosi di CONSIP s.p.a. - individua gli indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni tenuto conto delle caratteristiche di consumo dei beni e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo. Tali indicatori di spesa sostenibile costituiscono strumenti di supporto e modelli di comportamento nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di gestione e sono messi a disposizione delle amministrazioni statali, anche mediante pubblicazione sul Portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di CONSIP s.p.a.

Per quel che concerne i parametri di prezzo-qualità, si stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità stabiliti da CONSIP s.p.a per l'acquisto di beni e servizi, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi. La norma serve a precisare e confermare che gli acquisti di beni e servizi, anche da parte delle amministrazioni regionali e locali, oltre che centrali, debbano fare riferimento ai parametri Consip.

Per ridurre i costi di funzionamento si estende la possibilità di ricorrere alle convenzioni quadro Consip per gli acquisti di beni e servizi a tutti i soggetti tenuti all'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici. Si tratta delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, degli organismi di diritto pubblico e delle associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. La relazione illustrativa chiarisce che la norma è finalizzata ad estendere l'opportunità di ridurre i costi di funzionamento anche alle società in mano pubblica. Al riguardo, si cita ad esempio il caso di un comune, il quale, secondo la disciplina vigente, può acquistare cassonetti per i rifiuti tramite il sistema Consip, ma lo stesso non possono fare le società municipalizzate costituite dai comuni per gestire il relativo servizio.

Con riferimento agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce, entro il mese di marzo di ogni anno, le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche devono ricorrere a Consip s.p.a. in qualità di stazione appaltante, ai fini - anche con modalità telematiche - dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro.

Potenziamento del Sistema pubblico di connettività

La Camera dei Deputati ha inserito delle misure per favorire l'effettiva realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC) (art. 2, commi 577 - 583 e 585) che consentirà di raccordare i sistemi informatici di tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali e di utilizzare i servizi telematici per elaborare ed erogare i propri servizi direttamente ai cittadini e alle imprese. Il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) coordina le fasi della progettazione, della realizzazione, della gestione e dell'evoluzione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

Lo strumento per la realizzazione del SPC è stato individuato nei contratti quadro, che il CNIPA, a livello nazionale, e le regioni nell'ambito del proprio territorio, stipulano, espletando gare ad evidenza pubblica.

In tale contesto le misure introdotte stabiliscono che i costi delle infrastrutture telematiche condivise per la realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC) rimangano a carico del CNIPA fino alla scadenza dei contratti quadro già stipulati. I contratti stipulati regolano l'erogazione dei servizi SPC per i prossimi 5 anni. A legislazione vigente gli oneri economici relativi alle infrastrutture telematiche condivise resterebbero a carico del CNIPA solo nei primi due anni successivi alla data di approvazione dei contratti-quadro.

La legge finanziaria prevede, inoltre, che le regioni e gli enti locali predispongano un programma organico in cui sono individuate le componenti progettuali tecniche ed organizzative del sistema pubblico di connettività per le parti di rispettiva competenza, definendo i livelli di responsabilità dei soggetti coinvolti, i tempi e le modalità attuative, i costi relativi e i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le singole amministrazioni si impegnano a realizzare.

Nel caso in cui si verificano situazioni di emergenza informatica, si dispone che il CNIPA individui, mediante lo strumento della conferenza di servizi, le soluzioni tecniche e funzionali idonee a tutelare l'integrità dei dati, la disponibilità e la continuità dei servizi erogati.

Per dare nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente si stabilisce che i fondi relativi ai precedenti esercizi finanziari, non impegnati, rimangano destinati, in via prioritaria, al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e che siano aumentati di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010.

Si attribuiscono inoltre ulteriori finalità al programma di informatizzazione includendo il coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale; l'adeguamento agli *standard* dell'Unione europea per quanto riguarda le classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche; l'adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nell'ottica del superamento dell'edizione a stampa della *Gazzetta Ufficiale*.

Con un'ulteriore innovazione rispetto all'attuale disciplina, si affida ad un responsabile, nominato d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle due Camere, il coordinamento dell'attuazione presso le amministrazioni pubbliche dei programmi di informatizzazione della legislazione vigente. Il coordinatore riferisce al Parlamento annualmente, mediante una relazione, sullo stato di attuazione dei programmi.